

Autorità per l'energia elettrica e il gas

RELAZIONE AIR

**REGOLAZIONE DELLA QUALITA'
DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE
PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE**

2011 - 2014

(RQSG)

(deliberazione 22 novembre 2010, ARG/gas 204/10)

INDICE

1) Contesto normativo.....	3
1.1) Normativa generale e procedurale	3
1.2) Normativa della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale	5
2) Obiettivi dell’Autorità	7
3) I destinatari dell’intervento e il processo di consultazione	8
3.1) I destinatari dell’intervento	8
3.2) Il processo di consultazione	8
3.2.1 <i>Il primo documento per la consultazione.....</i>	<i>9</i>
3.2.2 <i>Il secondo documento per la consultazione</i>	<i>10</i>
4) Soluzioni esaminate nel processo di consultazione	11
4.1) Sicurezza	11
4.1.1 Proposte presentate nel primo documento per la consultazione	11
4.1.2 Principali osservazioni ricevute a seguito del primo documento per la consultazione...	12
4.1.3 Valutazione delle osservazioni e proposte del secondo documento per la consultazione.....	13
4.1.4 Principali osservazioni ricevute a seguito del secondo documento per la consultazione.....	14
4.2) Continuità.....	15
4.2.1 Proposte presentate nel primo documento per la consultazione	15
4.2.2 Principali osservazioni ricevute a seguito del primo documento per la consultazione...	17
4.2.3 Valutazione delle osservazioni e proposte del secondo documento per la consultazione.....	18
4.2.4 Principali osservazioni ricevute a seguito del secondo documento per la consultazione.....	19
4.3) Qualità commerciale	21
4.3.1 Proposte presentate nel primo documento per la consultazione	21
4.3.2 Principali osservazioni ricevute a seguito del primo documento per la consultazione...	24
4.3.3 Valutazione delle osservazioni e proposte del secondo documento per la consultazione.....	26
4.3.4 Principali osservazioni ricevute a seguito del secondo documento per la consultazione.....	29
5) Provvedimento finale.....	32
5.1) Sezione I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	32
5.2) Sezione II: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO.....	33
5.3) Sezione III: CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO.....	35
5.4) Sezione IV: QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO.....	37
5.5) Sezione V: DISPOSIZIONI GENERALI.....	39

Premessa

La presente Relazione di Analisi di Impatto della Regolazione illustra i contenuti della Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: RQSG), approvata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 novembre 2010, ARG/gas 204/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 204/10).

La RQSG è stata emanata dall'Autorità in esito al procedimento avviato con la deliberazione 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09 (di seguito: procedimento sulla qualità del servizio di stoccaggio) per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c, g ed h, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il procedimento sulla qualità del servizio di stoccaggio si è svolto in parallelo all'analogo procedimento inerente alle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, avviato dall'Autorità con la deliberazione 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09. Entrambi i procedimenti sono stati sottoposti ad Analisi di Impatto della Regolazione (di seguito: AIR) ai sensi della deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08.

La RQSG costituisce la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: TUSG); la Parte II del TUSG, recante la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011- 2014 (RTSG), è stata emanata con la deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10.

La presente relazione AIR illustra gli obiettivi, le motivazioni ed i contenuti delle opzioni e delle proposte di regolazione avanzate dall'Autorità nell'ambito del procedimento sulla qualità del servizio di stoccaggio, nel corso del quale sono stati emanati:

- a) il documento per la consultazione 29 aprile 2010, DCO 11/10 intitolato "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale";
- b) il documento per la consultazione 27 settembre 2010, DCO 32/10 intitolato "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale - Orientamenti finali".

E' stata inoltre effettuata, tramite una richiesta di informazioni, una ricognizione preliminare delle prassi operative di Stogit Spa e di Edison Stoccaggio Spa in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale, insieme ad incontri tecnici con i diversi soggetti interessati. L'Autorità ha condotto anche un'analisi di benchmarking internazionale sulla regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale in alcuni paesi europei (Regno Unito, Francia e Germania).

1) CONTESTO NORMATIVO

Questa sezione della Relazione AIR illustra il contesto normativo e i vincoli di natura giuridica dell'intervento regolatorio. Nei paragrafi seguenti è riportata la normativa rilevante che disciplina la materia oggetto del provvedimento e che è stata considerata nella formulazione e nella definizione del provvedimento finale (la normativa di carattere generale e procedurale e la normativa relativa alla qualità del servizio di stoccaggio).

1.1) Normativa generale e procedurale

La legge 14 novembre 1995, n. 481/95, all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità, tra le varie funzioni, quella di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

All'articolo 2, comma 12, lettera c, si prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

L'art. 2, comma 12, lettere g) e h), dispone che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i medesimi servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente. La legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa.

La regolazione della qualità del servizio trova nella legge anche i necessari collegamenti con la regolazione tariffaria [art. 2, comma 12, lettere d) ed e)]. In particolare, l'Autorità ha autonomamente deciso di rivedere la regolazione della qualità del servizio in parallelo ed in modo coordinato con la regolazione tariffaria, rispettando in tal modo il dettato di legge per "standard almeno triennali" di cui all'art. 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95.

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro normativo comunitario delineato per il settore gas dalle direttive 2003/55/CE del 26 giugno 2003 e 2009/73/CE del 13 luglio 2009.

Le attività di stoccaggio di gas naturale sono svolte in regime di concessione ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e del disciplinare tipo, approvato con decreto ministeriale 26 agosto 2005, nel quale sono stabilite le modalità di attuazione, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) rilascia le concessioni di stoccaggio, approva i relativi programmi dei lavori, vigila sull'attuazione dei programmi, sul buon governo del giacimento e, in qualità di Autorità di vigilanza, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi dei decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 25 novembre 1996, n. 624. All'interno del MSE, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (di seguito: UNMIG) svolge funzioni di vigilanza, sia in fase di costruzione che di gestione e chiusura degli impianti di stoccaggio, oltre ad avere competenze in materia di sicurezza degli stoccaggi di gas naturale.

In tema di sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio si cita inoltre il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante "Misure per la maggiore concorrenzialità del gas naturale ed il

trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99”.

Prima di passare all'esame di maggior dettaglio della normativa specifica, si richiamano le principali norme di carattere procedurale applicabili.

Con la deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08, a seguito di una sperimentazione triennale, è stata approvata la "Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", contenente le linee operative per l'applicazione di tale metodologia ai provvedimenti dell'Autorità, che verranno di norma individuati nell'ambito del Piano strategico triennale e del Piano operativo annuale.

I procedimenti generali dell'Autorità sono disciplinati dalle norme di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09.

La deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2010, GOP 1/10, recante “Adozione del Piano Strategico Triennale 2010-2012 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”, prevede tra gli obiettivi strategici quello di “Assicurare e facilitare l'attuazione della disciplina regolatoria”, disponendo la redazione di testi unici ed il loro periodico aggiornamento. Il Piano prevede, altresì, la definizione della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale nonché l'adozione di misure per favorire lo sviluppo e la gestione efficiente delle infrastrutture di stoccaggio.

Infine, tra le norme generali è da richiamare il Testo integrato *unbundling* - e provvedimenti correlati - che raccoglie le disposizioni dell'Autorità in materia di separazione amministrativa, funzionale e contabile dei servizi funzionali all'erogazione dell'energia elettrica e del gas.

Il Riquadro 1 compendia il quadro normativo generale e procedurale sopra richiamato.

Riquadro 1 – quadro normativo generale e procedurale

Norme comunitarie

- direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del 13 luglio 2009.

Norme statali

- legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere c), d), e), g) e h);
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) recante “*Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*”(G.U. n. 142 del 20 giugno 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 agosto 2005 (di seguito: decreto ministeriale 26 agosto 2005);
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)*”;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante “*Misure per la maggiore concorrenzialità del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”.

Norme procedurali

- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;

- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, recante “*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas*”.

Norme di unbundling

- deliberazione dell’Autorità 20 maggio 2007, n. 11/07 recante “*Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas*”.

1.2) Normativa della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale

L’Autorità ha regolato aspetti relativi alla qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale nei seguenti provvedimenti emanati prima della RQSG:

- a) per quanto concerne le condizioni di accesso e di erogazione del servizio:
- la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05) in tema di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei Codici di stoccaggio;
 - la deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06 di approvazione del Codice di stoccaggio predisposto da Stogit Spa per gli aspetti di propria competenza;
 - la deliberazione 15 maggio 2007, n. 116/07 di approvazione del Codice di stoccaggio predisposto da Edison Stoccaggio Spa per gli aspetti di propria competenza;
 - la deliberazione 4 dicembre 2007, n. 303/07 in tema di disposizioni in materia di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione durante la fase di erogazione;
 - la deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 riportante norme per l’adozione e l’aggiornamento dei Codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione;
 - la deliberazione 9 ottobre 2009, ARG/gas 146/09 recante integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di corrispettivi per il bilanciamento nei casi di utilizzo autorizzato di stoccaggio strategico;
 - la deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 riguardante interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78;
 - i successivi provvedimenti di aggiornamento dei codici di stoccaggio;
- b) per quanto concerne i criteri per la determinazione delle tariffe:
- la deliberazione 27 febbraio 2002, n. 26/02;
 - la deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
 - la deliberazione 23 febbraio 2010, ARG/gas 21/10, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le tariffe in vigore per l’anno termico 2009-2010.
 - la deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, recante la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011- 2014 (RTSG).

A completamento del quadro è necessario menzionare l’Indagine conoscitiva sull’attività di stoccaggio di gas naturale, acquisita con la deliberazione 28 maggio 2009, VIS 51/09, a chiusura

dell'istruttoria congiunta dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avviata con la deliberazione 22 novembre 2007, n. 287/07.

Con riferimento al tema della misura, è opportuno sottolineare che sono intervenute delle modifiche alla normativa, che hanno determinato peraltro il cambiamento degli assetti di responsabilità e delle procedure da applicare, in conseguenza dell'approvazione:

- a) della legge 20 novembre 2009, n. 166, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (di seguito: decreto legge 135/2009), recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", con particolare riferimento all'articolo 7, comma 1;
- b) il decreto ministeriale 26 aprile 2010, recante l'"Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- c) il decreto ministeriale 18 giugno 2010, recante le "Disposizioni sulla realizzazione e la gestione dei sistemi di misura delle reti di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale", sul quale l'Autorità ha emanato un parere espresso con deliberazione 25 febbraio 2010, PAS 5/10, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 135/2009;
- d) dell'allegato B alla deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, con cui l'Autorità ha definito alcune disposizioni inerenti il servizio di misura sulle reti di trasporto del gas naturale per il periodo regolatorio 2010-2013.

I Codici di stoccaggio dovranno essere aggiornati al fine di recepire il nuovo contesto.

Per quanto concerne il tema della continuità, le principali indicazioni normative si trovano nella deliberazione n. 119/05, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 50/06 e nei Codici di stoccaggio. Nello specifico, è previsto l'obbligo di un profilo minimo di capacità di erogazione, piatto fino al 70% dello svaso e decrescente linearmente fino al 100% della capacità di erogazione complessivamente conferita, ma senza applicazione di penali in caso di mancato rispetto¹.

Il profilo di erogazione per l'anno termico di riferimento viene definito nel mese di gennaio, tenendo conto del completo riempimento dello spazio conferito e dei vincoli tecnici e gestionali, con l'obiettivo di ottimizzare la curva di erogabilità. Gli operatori dello stoccaggio determinano i profili di prelievo, ma anche i cosiddetti fattori di adeguamento di erogazione, in modo coerente con l'andamento della curva prestazionale ottimizzata del proprio sistema di stoccaggio. Il fattore di adeguamento è funzione della giacenza ovvero dello svaso ed è un valore che, moltiplicato per la capacità di erogazione conferita ad inizio anno su base continua, definisce la capacità di erogazione resa disponibile all'utente del servizio in corso d'anno. L'andamento del fattore di adeguamento è pubblicato dall'impresa di stoccaggio a febbraio, ma possono esserci degli aggiornamenti sia per la fase di iniezione che per quella di erogazione in corso di anno termico, sulla base di quanto previsto dai Codici di stoccaggio. L'impresa di stoccaggio può mettere a disposizione dei propri utenti delle prestazioni ulteriori di erogazione, su base continua o interrompibile.

¹ Si precisa che tale profilo non è direttamente confrontabile con quello derivante dall'applicazione dei fattori di adeguamento; infatti, il primo si riferisce alla capacità di erogazione complessivamente conferita mentre il secondo alla sola capacità conferita per il servizio di modulazione. Le capacità conferite per i servizi di bilanciamento e di stoccaggio minerario non sono soggette all'applicazione dei fattori di adeguamento.

2) OBIETTIVI DELL'AUTORITÀ

Gli obiettivi generali del procedimento sono stati indicati nella deliberazione ARG/gas 86/09 di avvio del medesimo e sono stati ulteriormente specificati nel primo documento per la consultazione.

Nella deliberazione ARG/gas 86/09 l'Autorità ha elencato le seguenti finalità generali:

- A. garantire che standard di qualità, indennizzi agli utenti del servizio ed incentivi per il miglioramento della qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe e corrispettivi nonché in coerenza con le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio;
- B. assicurare da una parte la coerenza con gli obiettivi generali di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale del gas e, dall'altra, livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per gli utenti del servizio;
- C. contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione, tenuto conto altresì delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.

L'Autorità ha ritenuto di sottoporre il procedimento sulla qualità del servizio di stoccaggio all'applicazione di una procedura AIR commisurata all'effettiva necessità di consultazione del nuovo provvedimento. Pertanto, con riferimento agli obiettivi generali dell'intervento sopra enumerati ed in analogia con precedenti procedimenti particolarmente complessi (in quanto relativi a più aspetti o a più servizi), l'esame delle opzioni alternative è stato condotto solo per gli aspetti che sono stati ritenuti più rilevanti. Gli altri temi, pure importanti, non sono stati sottoposti all'analisi di opzioni alternative per i motivi di semplicità anzidetti. La consultazione e gli incontri tecnici effettuati hanno, comunque, permesso di affinare progressivamente le proposte iniziali o addirittura di farne emergere di nuove.

3) I DESTINATARI DELL'INTERVENTO E IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE

Questa sezione della Relazione AIR illustra sia i destinatari dell'intervento sia le modalità con cui i soggetti interessati sono stati sentiti nel corso del processo per la consultazione.

3.1) I destinatari dell'intervento

I destinatari diretti dell'intervento sono i soggetti la cui condotta sarà modificata direttamente a seguito dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari diretti del provvedimento oggetto della presente Relazione AIR sono le imprese di stoccaggio di gas naturale. Al momento, le imprese che risultano operative sono due: la Stogit Spa (di seguito: Stogit) e la Edison Stoccaggio Spa (di seguito: Edison Stoccaggio).

I destinatari indiretti dell'intervento sono i soggetti per i quali l'intervento produrrà comunque degli effetti, pur non richiedendo direttamente la modifica del loro comportamento o delle loro attività. I principali destinatari indiretti del provvedimento oggetto della presente Relazione AIR sono i seguenti:

- c) gli utenti del servizio di stoccaggio;
- d) le imprese di trasporto;
- e) le imprese esercenti i servizi di distribuzione e misura di gas naturale;
- f) le imprese esercenti la vendita;
- g) i clienti finali di gas sia per usi domestici che per usi non domestici;
- h) le associazioni degli operatori;
- i) le associazioni dei consumatori;
- j) i professionisti, gli esperti e i tecnici la cui attività è al servizio delle imprese di stoccaggio (inclusendo tra questi anche organismi tecnici quali il Cig - Comitato Italiano Gas e l'Apce - Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche);
- k) le società che svolgono attività di sviluppo di sistemi informativi;
- l) i sindacati dei lavoratori delle imprese di stoccaggio.

3.2) Il processo di consultazione

In coerenza con la metodologia AIR, il procedimento per la definizione della RQSG ha offerto a tutti i soggetti interessati (destinatari diretti e indiretti individuati nel precedente paragrafo) diverse occasioni per intervenire nel procedimento, fornendo elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità.

Come già anticipato, il procedimento si è articolato in due fasi per la consultazione, corrispondenti all'emanazione di due distinti documenti per la consultazione. Nel corso del processo per la consultazione, i soggetti interessati sono stati continuamente informati delle attività condotte e del piano AIR, pubblicato in ognuno dei documenti per la consultazione e periodicamente aggiornato in esito a ogni consultazione.

Le proposte di regolazione sono state riformulate ogni volta tenendo ampiamente conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e degli obiettivi in relazione agli specifici temi di volta in volta trattati; sono state in ogni fase accolte le proposte e le osservazioni che potevano rendere il provvedimento più funzionale alle finalità perseguite.

Le osservazioni pervenute, non dichiarate riservate dai soggetti intervenuti alla consultazione, sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità allo scopo di assicurare la massima trasparenza del procedimento.

3.2.1 Il primo documento per la consultazione

In data 29 aprile 2010 è stato diffuso il primo documento per la consultazione intitolato "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale" (DCO 11/10, di seguito anche primo documento per la consultazione), in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni entro il 31 maggio 2010.

Nel primo documento per la consultazione sono state riportate anche delle sintesi sia delle prassi operative adottate da Stogit e da Edison Stoccaggio sia della ricognizione internazionale sulla qualità del servizio di stoccaggio effettuata dall'Autorità.

Le proposte sono state formulate sulla base di quanto già definito in materia di qualità del servizio di stoccaggio in precedenti provvedimenti dell'Autorità e della normativa legislativa vigente in materia di sicurezza per l'attività di stoccaggio del gas naturale.

Inoltre, si è tenuto conto anche di quanto regolato dall'Autorità in materia di qualità del servizio di trasporto con l'emanazione della Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG), recante la "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: RQTG), approvata con la deliberazione 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09.

Nel primo documento per la consultazione, gli obiettivi delineati al precedente capitolo 2 sono stati sviluppati in proposte e, per gli aspetti principali, in opzioni alternative di regolazione, secondo la metodologia AIR.

Le opzioni alternative sono state valutate in modo preliminare alla luce dei seguenti criteri:

- a) *efficacia dell'intervento*, ovvero la capacità dell'opzione stessa di raggiungere l'obiettivo specifico indicato e, quindi, di perseguire un beneficio più o meno esteso e più o meno intenso per gli utenti del servizio e, conseguentemente, per i clienti finali;
- b) *economicità per gli esercenti*, ovvero la minimizzazione dei costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio per attuare le azioni necessarie a ottemperare l'opzione di regolazione considerata;
- c) *semplicità amministrativa*, ovvero la minimizzazione delle attività di amministrazione, vigilanza e controllo che devono essere eseguite in relazione a ciascuna opzione.

Ciascuno dei criteri indicati, poi, è stato valutato tramite una scala qualitativa a 5 livelli ("Alto", "Medio-Alto", "Medio", "Medio-Basso", "Basso"), presentando anche una "valutazione qualitativa complessiva", che ha permesso una prima scrematura delle opzioni più interessanti.

In coerenza con la metodologia AIR, nel primo documento per la consultazione è stato presentato il Piano AIR - che viene di seguito riportato - con le principali scadenze previste per il procedimento sulla qualità del servizio di stoccaggio. E' stata aggiunta una colonna che indica le date effettive, dalla quale si evince il completo rispetto del Piano.

Tabella 1 – Piano AIR di consultazione in materia di qualità del servizio di stoccaggio

Attività	Periodo	
Avvio del procedimento	2 luglio 2009	2 luglio 2009
Svolgimento di incontri tecnici	luglio 2009 - marzo 2010	luglio 2009 - marzo 2010
Emanazione del primo documento per la consultazione in materia di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio	29 aprile 2010	29 aprile 2010
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte al primo documento per la consultazione	31 maggio 2010	31 maggio 2010
Svolgimento di incontri tecnici per la discussione e l'esame delle opzioni e delle proposte presentate	giugno – luglio 2010	giugno – luglio 2010
Emanazione del secondo documento per la consultazione in materia di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio	fine settembre 2010	27 settembre 2010
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte al secondo documento per la consultazione	fine ottobre 2010	31 ottobre 2010
Approvazione del provvedimento	fine novembre 2010	22 novembre 2010

3.2.2 Il secondo documento per la consultazione

Il secondo documento per la consultazione, intitolato “Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale - Orientamenti finali”, è stato diffuso il 27 settembre 2010 (DCO 32/10) ed il termine per l'invio delle nuove osservazioni è stato fissato al 31 ottobre 2010.

Nel secondo documento per la consultazione, che reca anche lo schema di provvedimento della RQSG, sono state sviluppate in maggiore dettaglio le opzioni preferite a partire dalle alternative presentate nella prima consultazione e sono stati espressi gli orientamenti finali dell'Autorità.

4) SOLUZIONI ESAMINATE NEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE

Scopo principale di questa Sezione è quello di illustrare il percorso valutativo che conduce dall'insieme di opzioni inizialmente considerato alla scelta finale. Con riferimento al primo documento per la consultazione, vengono di seguito descritte le opzioni alternative delineate secondo quanto previsto dalla metodologia AIR e la loro valutazione preliminare nonché le singole proposte di modifica e/o integrazione della regolazione previgente.

Dopo aver dato conto delle osservazioni pervenute in esito alla prima fase per la consultazione, vengono riportate le proposte finali di dettaglio presentate nel secondo documento per la consultazione ed, infine, una sintesi delle principali osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione.

L'Autorità ha individuato nella sicurezza, nella continuità e nella qualità commerciale gli aspetti di qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale da sottoporre a regolazione.

4.1) Sicurezza

4.1.1 Proposte presentate nel primo documento per la consultazione

Per quanto riguarda la sicurezza del servizio di stoccaggio del gas si è proposto che la stessa consista nell'effettuazione del servizio senza rischi per persone o cose derivanti da danni provocati dal gas stoccato o trasportato nelle condotte di collegamento degli impianti di stoccaggio (flow line). Per gli impianti di stoccaggio in esercizio, la sicurezza viene assicurata mediante un complesso di attività preventive poste in opera dalle imprese di stoccaggio quali il servizio di gestione delle emergenze, la disponibilità da parte delle imprese di stoccaggio di un recapito telefonico con linea fissa, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di ricevere eventuali segnalazioni di emergenze o richieste di intervento per ragioni di sicurezza relative ai giacimenti gestiti, il controllo e l'ispezione delle reti costituite dalle flow line di collegamento inerenti la movimentazione del gas dai pozzi agli impianti, la protezione catodica delle flow line.

Pertanto nel primo documento di consultazione si è proposto di:

- introdurre una definizione e una classificazione univoca delle emergenza di servizio, nonché specifiche disposizioni relative ai conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità per le imprese di stoccaggio;
- stabilire, al fine di favorire una tempestiva segnalazione alle imprese di stoccaggio di eventuali situazioni di potenziale pericolo, che le medesime imprese di stoccaggio debbano disporre di almeno un recapito telefonico con linea fissa, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di ricevere eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento sui propri impianti, introducendo inoltre l'obbligo per le medesime imprese di stoccaggio di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di intervento di cui sopra;
- introdurre l'indicatore di sicurezza "percentuale annua delle flow line di collegamento sottoposte a sorveglianza" e di relativi obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità attinenti i parametri morfologici delle flow line (ad. esempio: lunghezze delle flow line) e i riferimenti temporali rispetto ai quali vengono effettuati gli interventi di sorveglianza da parte delle imprese di stoccaggio;

- prevedere che un tratto di flow line possa essere classificato come sorvegliato a condizione che la sorveglianza sia stata eseguita a piedi o con altri mezzi, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e l'impresa di stoccaggio abbia provveduto a redigere un rapporto di sorveglianza nel quale sia identificabile in modo univoco il tratto sorvegliato, il periodo di effettuazione dell'attività e l'esito della sorveglianza;
- prevedere, al fine di favorire l'omogeneizzazione dei livelli minimi di qualità erogati dalle diverse imprese di stoccaggio, l'obbligo per le medesime imprese di predisporre annualmente un "Rapporto dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica delle flow line", secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto della metodologia definita dall'APCE.

Opzioni presentate nel primo documento per la consultazione e valutazione preliminare

L'Autorità, a fronte dell'evoluzione del settore e del probabile ingresso di nuovi operatori, ha ritenuto opportuno valutare le seguenti opzioni alternative relative all'approccio da seguire in tema di regolazione della sicurezza del servizio di stoccaggio:

- a) **opzione 0** (opzione nulla), ovvero nessun intervento di regolazione rispetto alla situazione attuale; l'opzione nulla prevede di non introdurre regolazione generale in materia di sicurezza del servizio applicabile a tutte le imprese di stoccaggio ma di prevedere all'interno dei Codici di stoccaggio eventuali indicazioni specifiche, specie in materia di emergenze, differenziate in base ad ogni singolo contesto;
- b) **opzione 1**, ovvero introduzione di una regolazione generale in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio applicabile a tutte le imprese di stoccaggio, da recepire obbligatoriamente all'interno dei singoli Codici di stoccaggio, concentrata soprattutto, ma non esclusivamente, sul tema delle emergenze, puntando in particolare ad una definizione omogenea della classificazione e degli obblighi per tutte le imprese;
- c) **opzione 2**, ovvero nessuna introduzione di regolazione generale in materia di sicurezza applicabile a tutte le imprese di stoccaggio ed eliminazione della materia anche dai Codici di stoccaggio, in considerazione del fatto che il tema della sicurezza dello stoccaggio è già disciplinato da un sistema articolato di norme italiane ed europee.

In base agli esiti della valutazione qualitativa preliminare delle opzioni presentate l'opzione preferibile è risultata essere la 1 e se ne è proposta, pertanto, l'adozione.

4.1.2 Principali osservazioni ricevute a seguito del primo documento per la consultazione

Con riferimento alle sopra citate opzioni, le posizioni espresse dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione possono essere così sintetizzate:

- a) le imprese di stoccaggio hanno manifestato preferenza per l'opzione 0, in quanto le medesime imprese ritengono più opportuno non introdurre alcuna regolazione generale in materia di sicurezza dello stoccaggio, essendo la stessa già disciplinata da un sistema articolato di norme italiane ed europee;
- b) gli utenti del servizio e gli altri soggetti interessati alla consultazione hanno manifestato preferenza per l'opzione 1, in quanto vedono con favore l'introduzione di

una regolazione generale e uniforme in materia di sicurezza del servizio applicabile a tutte le imprese di stoccaggio, la quale garantisca l'omogeneità dei livelli di sicurezza delle diverse imprese.

Le principali osservazioni in esito al primo documento per la consultazione con riferimento al tema delle emergenze possono essere così riassunte:

- a) le imprese di stoccaggio hanno evidenziato che la definizione di emergenza del servizio proposta dall'Autorità non è del tutto adeguata allo scopo di identificare le situazioni di possibile pericolo per le persone e per le cose. Essa ricomprende infatti situazioni, anche straordinarie, che ricadono però all'interno di fattispecie più legate alla continuità del servizio che alla sicurezza;
- b) gli utenti del servizio e gli altri soggetti interessati alla consultazione, pur evidenziando la necessità di migliorare la definizione di emergenza legandola strettamente alle eventuali situazioni di pericolo, condividono invece l'intenzione dell'Autorità di prevedere nella propria regolazione disposizioni generali in tema di emergenze di servizio.

Le proposte relative alla disponibilità e all'obbligo di pubblicazione di un recapito telefonico fisso delle imprese di stoccaggio, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono state considerate dai soggetti partecipanti alla consultazione funzionali al miglioramento della sicurezza e dell'informazione nei confronti di tutti i soggetti interessati alla sicurezza degli impianti.

In tema di sorveglianza delle flow line, le imprese di stoccaggio hanno evidenziato che la legislazione vigente risulta già sufficiente al fine di garantire un'adeguata prevenzione del rischio. Gli utenti del servizio e gli altri soggetti consultati vedono invece con favore l'introduzione di obblighi relativi alla sorveglianza degli impianti e all'introduzione degli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità dei dati e delle informazioni inerenti le attività di sorveglianza sopra citate.

Le imprese di stoccaggio ritengono inoltre che il tema della protezione catodica delle flow line non debba essere regolato, in quanto già oggetto di regolazione primaria, mentre gli utenti del servizio e gli altri soggetti coinvolti nella consultazione apprezzano l'introduzione nella regolazione di tale aspetto, considerandolo fondamentale per la sicurezza dello svolgimento del servizio di stoccaggio.

4.1.3 Valutazione delle osservazioni e proposte del secondo documento per la consultazione

Emergenze di servizio

Gli esiti della consultazione hanno indicato l'opportunità di integrare la definizione di emergenza di servizio inizialmente proposta, confermando la classificazione delle emergenze di servizio articolata con le modalità prescelte dal primo documento di consultazione; inoltre i medesimi esiti hanno indicato all'Autorità di confermare l'introduzione dell'obbligo, in capo alle imprese di stoccaggio, di registrazione e di comunicazione all'Autorità delle emergenze di servizio verificatesi ogni anno, distinguendo tra tipologie e cause delle medesime emergenze.

Disponibilità e obblighi di pubblicazione di un recapito telefonico fisso

Gli esiti della consultazione hanno evidenziato, anche alla luce delle osservazioni pervenute e degli approfondimenti tecnici effettuati con le imprese di stoccaggio, che le medesime imprese debbano disporre di almeno un recapito telefonico fisso, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di ricevere eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento sui propri

impianti; inoltre si è confermato l'obbligo per le medesime imprese di stoccaggio di pubblicare sui propri siti internet i recapiti telefonici per il servizio di intervento di cui sopra, nonché l'obbligo di riportare i medesimi recapiti in appositi cartelli affissi in tutte le aree in cui siano presenti parti di impianto distribuite sul territorio e /o in vicinanza alla popolazione (ad esempio in prossimità di flow line di collegamento dei pozzi con gli impianti).

Sorveglianza delle flow line

Gli esiti della consultazione hanno indicato l'opportunità di introdurre, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, l'obbligo per l'impresa di stoccaggio di registrare, relativamente alle sole flow line di collegamento e separatamente per ciascuno dei siti di stoccaggio gestiti, i parametri morfologici delle medesime flow line (ad esempio la lunghezza) e i riferimenti temporali rispetto ai quali vengono effettuati gli interventi di sorveglianza da parte delle imprese di stoccaggio; inoltre si è confermata l'introduzione degli obblighi di comunicazione, in capo all'impresa di stoccaggio, relativi alla comunicazione della frequenza di sorveglianza delle flow line.

L'Autorità ha inoltre confermato l'introduzione dell'indicatore di sicurezza "percentuale annua delle flow line di collegamento sottoposte a sorveglianza" ed i relativi obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità, attinenti i parametri morfologici delle medesime flow line e i riferimenti temporali rispetto ai quali vengono effettuati gli interventi di sorveglianza da parte delle imprese di stoccaggio.

Protezione catodica delle flow line

In seguito agli esiti della consultazione, l'Autorità ha confermato l'obbligo per le imprese di stoccaggio di predisporre annualmente un "Rapporto dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica delle flow line", secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, nel rispetto della metodologia stabilita dall'APCE.

4.1.4 Principali osservazioni ricevute a seguito del secondo documento per la consultazione

Riguardo ai temi trattati nel documento di consultazione, le imprese di stoccaggio hanno sollevato alcuni aspetti critici, peraltro già sottolineati nel primo documento di consultazione; le medesime imprese ritengono opportuno non introdurre alcuna regolazione generale in materia di sicurezza dello stoccaggio, in particolare per quanto riguarda le emergenze di servizio, essendo la stesse già disciplinate da un sistema articolato di norme italiane ed europee.

Gli utenti del servizio e gli altri soggetti interessati alla consultazione hanno espresso invece una generale condivisione della regolazione del servizio di stoccaggio prospettata dall'Autorità, in particolare centrata sui temi dell'emergenza del servizio, sull'introduzione degli obblighi relativi alla disponibilità di un recapito telefonico da parte delle imprese di stoccaggio e sugli obblighi relativi alla protezione catodica delle flow line.

I medesimi utenti vedono anche con favore l'introduzione degli obblighi relativi alla sorveglianza delle flow line e alla registrazione e comunicazione all'autorità dei dati e delle informazioni inerenti le attività di sorveglianza delle reti. In particolare alcuni utenti del servizio propongono, in tema di obblighi in capo alle imprese di stoccaggio relativi alla registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati e delle informazioni relative alle flow line, che l'aggiornamento dei parametri relativi alla lunghezza delle flow line avvenga con frequenza annuale, in quanto non ci sono di norma sensibili variazioni di tale parametro nel corso dell'anno; i medesimi utenti del servizio ritengono, con riferimento agli obblighi relativi alla

frequenza di sorveglianza delle flow line, che sia necessario introdurre nella regolazione una frequenza minima annuale, analogamente a quanto previsto per le reti di trasporto, anche al fine di rendere uniformi le previsioni in tema di sicurezza dei servizi di trasporto e di stoccaggio.

4.2) Continuità

4.2.1 Proposte presentate nel primo documento per la consultazione

Il tema della continuità è stato affrontato da un duplice punto di vista, ovvero con riferimento al concetto di interruzione del servizio in seguito ad interventi manutentivi ed al concetto di mantenimento di una prestazione o secondo specifiche fissate ad inizio anno oppure nel rispetto di criteri che ne favoriscano l'ottimizzazione in ogni momento dell'anno termico. Inoltre, il tema è stato sviluppato con un'attenzione particolare ai molteplici vincoli tecnico - operativi che risultano di grande rilevanza sia per coloro che già operano nello stoccaggio sia per coloro che intendono operarvi. Infatti, se non è possibile sopperire alla riduzione di servizio di un impianto utilizzando le prestazioni di un altro differente, allora sarà necessario duplicare le apparecchiature ossia investire in ridondanze tecniche, così da aumentare la probabilità di garantire la continuità del servizio, ma con notevoli costi aggiuntivi. Pertanto, nel primo documento per la consultazione sono state presentate opzioni alternative con riferimento ai seguenti due aspetti di notevole importanza:

- la disponibilità di punta di erogazione (prestazione ottimale fino al termine della fase di erogazione);
- la disciplina da applicare ai nuovi entranti, i c.d. *newcomers*, ossia quelle imprese che gestiscono giacimenti non ancora a regime o che avviano il servizio attraverso pochi singoli nuovi campi;

mentre, per il tema delle interruzione/riduzioni del servizio sono state presentate proposte di integrazione alla regolazione vigente.

Opzioni presentate nel primo documento per la consultazione e valutazione preliminare

Disponibilità di punta di erogazione

Con riguardo al tema della disponibilità di punta di erogazione sono state presentate delle proposte miranti a favorire la messa a disposizione all'utente, in ogni momento, della massima prestazione possibile per il sistema di stoccaggio dell'operatore, naturalmente nel rispetto dei criteri di ottimizzazione e sicurezza perseguiti dallo stesso. Di seguito sono riportate le opzioni alternative individuate nel primo documento per la consultazione proprio con l'obiettivo di fissare delle regole per la revisione della disponibilità di punta di erogazione tali da permettere la massima approssimazione ad una curva continua decrescente, anche qualora l'operatore preveda delle discontinuità:

- a) **opzione 0 (opzione nulla)**, ovvero nessun intervento di regolazione;
- b) **opzione 1**, ovvero revisione dei fattori di adeguamento prevedendo che gli stessi possano essere rivisti da parte dell'operatore di stoccaggio, rispetto alla data di prima pubblicazione, soltanto rimanendo all'interno di una fascia di tolleranza, data dal valore percentuale " $\pm S$ ";
- c) **opzione 2**, ovvero revisione dei fattori di adeguamento ammettendo che gli stessi possano essere rivisti da parte dell'operatore di stoccaggio, rispetto alla data di prima

pubblicazione, prevedendo un numero massimo di giorni annui di riduzione “T”, cioè con un vincolo simile, ad esempio, a quanto disciplinato dalla RQTG come obbligo di servizio relativo alla continuità per i punti di riconsegna (articolo 16, comma 16.1).

Dalla valutazione qualitativa preliminare, l’opzione preferibile è apparsa essere la 1 e se ne è proposta pertanto l’adozione.

Newcomers

Per quanto concerne il tema dei nuovi entranti, le opzioni sono state pensate in modo da tenere nella giusta considerazione sia gli aspetti tecnici tipici dell’attività di stoccaggio del gas naturale sia l’opportunità di evitare che l’introduzione della regolazione in materia di qualità del servizio potesse favorire la generazione di barriere all’ingresso per i nuovi operatori. Di seguito le alternative proposte:

- a) **opzione 0 (opzione nulla)**, ovvero nessun intervento di regolazione e tutte le imprese di stoccaggio, compreso i *newcomers*, saranno soggette alla stessa regolazione;
- b) **opzione 1**, ovvero introduzione della definizione di “periodo di avviamento” di un impianto di stoccaggio oppure di un *hub* di stoccaggio (coincidente con la concessione), a copertura di un arco di tempo pari a 4 – 5 anni, durante il quale l’impresa di stoccaggio non sarebbe tenuta al rispetto degli obblighi di servizio relativi alla continuità, ed eventualmente anche di quelli riguardanti la qualità commerciale;
- c) **opzione 2**, ovvero previsione per i *newcomers* di una regolazione di tipo asimmetrico con specifico riferimento ad alcuni aspetti relativi alla continuità ed alla qualità commerciale del servizio, ad esempio lasciando alle parti la possibilità di finalizzare degli accordi. Allo scopo, si è ipotizzato di individuare il *newcomer* sulla base della pressione operativa del campo in concessione (vedi i *considerata* della deliberazione n. 26/02 al punto che recita: “*l’analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia evidenzia che i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente non difformi da quelle tipiche dei campi a regime, essendo questi ultimi caratterizzati da una pressione massima pari o superiore al 100 per cento della pressione iniziale*”).

Dalla valutazione qualitativa preliminare, l’opzione preferibile è apparsa essere la 1 e se ne è proposta pertanto l’adozione.

Ulteriori proposte in tema di continuità per il terzo periodo di regolazione

Interruzioni e riduzioni del servizio

Le proposte in tema di interruzioni e riduzioni del servizio hanno riguardato l’introduzione di obblighi di registrazione e di comunicazione, vista la normativa vigente e le attività di competenza degli organi di vigilanza, in particolare l’UNMIG. Importanti riferimenti normativi sono sia l’articolo 12 del decreto legislativo n. 164/00, il quale stabilisce che “*Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l’obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l’ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 28.*”, sia l’articolo 17 del decreto ministeriale 26 agosto 2005, che reca disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità di esercizio sia, infine, le disposizioni dei Codici di stoccaggio.

L'Autorità ha, però, ritenuto opportuno proporre l'introduzione dell'obbligo di registrazione e di comunicazione, per ogni interruzione/riduzione della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati, dei seguenti dati:

- a) la concessione coinvolta dall'interruzione/riduzione;
- b) l'inizio, la fine e la durata dell'interruzione/riduzione;
- c) la tipologia di intervento che ha causato l'interruzione/riduzione;
- d) le riduzioni della capacità derivanti dall'interruzione/riduzione;
- e) la causa dell'interruzione/riduzione, distinguendo tra cause di forza maggiore, cause esterne e cause imputabili all'impresa di stoccaggio;
- f) il tempo di preavviso;
- g) il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di stoccaggio coinvolti.

Altri aspetti rilevanti ai fini della continuità

Tutti i soggetti interessati sono stati invitati ad esprimersi circa l'esistenza o meno di altri aspetti rilevanti da analizzare, oltre a quelli di cui sopra, per una migliore definizione della regolazione della continuità nel servizio di stoccaggio di gas naturale.

4.2.2 Principali osservazioni ricevute a seguito del primo documento per la consultazione

Con riferimento al tema della **disponibilità di punta di erogazione**, le posizioni espresse dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione possono essere così sintetizzate:

- a) le imprese di stoccaggio hanno sostanzialmente condiviso le opzioni presentate; nello specifico, una di esse ha proposto di effettuare una distinzione dei valori della soglia a seconda delle caratteristiche dell'*hub*, mentre l'altra ha ipotizzato di fissare il parametro "T" pari a 10 giorni annui di riduzione ed il parametro "S" uguale a due valori distinti in funzione della percentuale di volume erogato, ovvero:
 - $\pm 10\%$, per il periodo iniziale;
 - $\pm 8\%$, per il periodo finale, ossia dopo il 70% di volume erogato;
- b) gli utenti del servizio hanno espresso posizioni variegate: da un lato hanno condiviso l'opzione 1, richiedendo l'introduzione dell'obbligo - in capo alle imprese di stoccaggio - di pubblicare i criteri seguiti, dall'altro si reputa opportuno che l'Autorità definisca ex-ante un numero limitato di situazioni in cui sono ammesse eventuali revisioni e che queste siano adeguatamente anticipate dall'impresa di stoccaggio, proponendo altresì la previsione di penalità a carico di quest'ultima, con corrispettivi più pesanti nei periodi critici dell'anno;
- c) un utente del servizio ed una Associazione ritengono che nessuna delle opzioni presentate appare idonea a garantire l'auspicata gradualità del decadimento della punta di erogazione, indicando comunque come accettabili valori di "S" pari a $\pm 10 - 20\%$.

Nell'ambito degli incontri tecnici, che si sono tenuti nei mesi di giugno e luglio nel rispetto del Piano AIR, come anticipato al precedente capitolo 4, è emersa l'importanza del fattore tempo ed è stata avanzata l'ipotesi che l'impresa di stoccaggio sia tenuta a pubblicare, insieme alla previsione dell'andamento dello svaso del sistema, anche quella dell'eventuale applicazione del fattore di adeguamento. Inoltre, uno *shipper* ha proposto l'obbligo di pubblicazione tempestiva dei volumi iniettati/erogati dal sistema dell'impresa di stoccaggio, insieme alla somma delle nomine per il giorno gas, alla previsione dell'impresa di stoccaggio ed al consuntivo del giorno gas-1.

Le principali osservazioni in esito al primo documento per la consultazione con riferimento al tema dei *newcomers* possono essere così riassunte:

- a) tutti i soggetti hanno condiviso la bontà dell'analisi condotta; gli utenti che si sono espressi hanno manifestato una preferenza per l'opzione 2, ma non hanno fornito alcuna indicazione su quali obblighi minimi reputare imprescindibili;
- b) per le imprese di stoccaggio la problematica è ovviamente di grande rilevanza, infatti una di esse ha richiesto di limitare il periodo di avviamento ad un intervallo di 5 anni, onde evitare possibili distorsioni alla concorrenza, mentre un'altra ha proposto di definire *newcomer* tutti gli operatori che gestiscono un *hub* composto da uno o più campi soggetti a regimazione e/o sviluppo, il cui numero complessivamente non sia superiore all'80% del numero dei campi appartenenti all'*hub* stesso, preferendo l'opzione 2 per tutto il tempo indispensabile a raggiungere la regimazione dell'*hub* nel suo complesso.

Infine, le proposte in tema di **interruzione del servizio** sono state condivise tranne che per quanto riguarda il riferimento alla singola concessione, infatti le imprese di stoccaggio ritengono non necessaria tale informazione visto che la gestione integrata dei campi permette di assorbire gli effetti di una eventuale interruzione/riduzione che interessi la singola concessione, andando a compensare le diverse prestazioni. Un soggetto ha, poi, suggerito di introdurre un sistema di indennizzi anche con riferimento al tema della continuità, per disservizi diversi dalla forza maggiore.

4.2.3 Valutazione delle osservazioni e proposte del secondo documento per la consultazione

Disponibilità di punta di erogazione

Gli esiti della consultazione e gli incontri tecnici effettuati con gli operatori hanno confermato la rilevanza del tema, che è sentito come particolarmente significativo e che gli utenti ritengono debba essere gestito in modo tale da garantire un degrado della disponibilità commerciale il più possibile rispondente al decadimento fisico del sistema. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno affinare l'opzione alternativa preferita prevedendo che, già a partire dalla prima pubblicazione, per l'intervallo di volume erogato compreso tra il 70% ed il 100% della giacenza, la decrescita sia delineata tramite intervalli al massimo pari al 5% dello svaso. Tale previsione è stata introdotta in risposta alle esigenze espresse dagli utenti e previa analisi dei comportamenti degli operatori, con l'obiettivo di facilitare la definizione di gradini in numero tale da approssimare al meglio la curva ottimizzata di erogazione del sistema definita dall'operatore ad inizio fase. Infatti, in questo modo, l'impresa di stoccaggio si trova a dover rispettare due vincoli: quello superiore, dato dal suddetto profilo di erogazione, e quello inferiore determinato dall'ampiezza limite dell'eventuale discontinuità.

Per quanto concerne i fattori di adeguamento applicati successivamente alla prima pubblicazione della curva, l'Autorità ha confermato l'introduzione della soglia "S" di rivisitazione dei fattori di adeguamento, però proponendo il rispetto solo di valori limite al ribasso, distinti in funzione del periodo e così definiti:

- a) fino al 31 dicembre, -8%;
- b) dall'1 gennaio al 31 marzo, -5%.

Al fine di prevenire un possibile continuo aggiornamento dei fattori, si è ritenuto opportuno prospettare un tempo minimo di 10-15 giorni solari tra un aggiornamento ed il successivo.

Aspetti chiave per l'utente del servizio sono sembrati essere una maggiore disponibilità di informazioni e di trasparenza; pertanto, nel secondo documento per la consultazione, sono stati formulati i seguenti obblighi in capo all'impresa di stoccaggio:

- a) tempo di preavviso per l'applicazione del fattore di adeguamento, pari a 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della modifica; l'aggiornamento deve essere pubblicato sul sito internet e anticipato all'utente per posta elettronica certificata, insieme delle cause che lo hanno generato;
- b) pubblicazione con frequenza settimanale dell'andamento effettivo della giacenza del sistema di stoccaggio e della previsione dell'andamento sia dello svaso che dei fattori di adeguamento, in modalità *rolling*;
- c) registrazione e comunicazione di alcuni dati minimi necessari a vigilare sul rispetto degli obblighi di servizio in tema.

Poiché il rispetto degli obblighi di servizio in tema di continuità sopra esplicitati richiede una certa flessibilità nella gestione tecnica dei siti di cui l'impresa di stoccaggio è concessionaria, si è ritenuto opportuno escluderne i *newcomers*. Per questi ultimi è stato proposto solo il rispetto degli obblighi di registrazione, ritenuti indispensabili per l'attività di monitoraggio e vigilanza da parte dell'Autorità.

Newcomers

Dopo attente valutazioni, tese soprattutto a tenere nella giusta considerazione aspetti di natura prettamente tecnica, e alla luce della complessità delle argomentazioni, tale da condurre alla formulazione di soluzioni "parziali" (dovendo, comunque, operare una scelta tra i diversi parametri tecnici) e di difficile applicazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'opzione preferita individuata nel primo documento per la consultazione, calibrando l'esclusione dal rispetto degli obblighi in tema di continuità e di qualità commerciale sull'unità di riferimento "sito di stoccaggio". È stata introdotta, quindi, la definizione di "periodo di avviamento di un sito", che coincide con il periodo intercorrente tra la data di inizio erogazione del gas da parte dello stesso ed il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello di inizio erogazione. Da ultimo è stato proposto che le imprese di stoccaggio comunichino all'Autorità, con cadenza annuale, lo stato di ogni sito di stoccaggio (se a regime o in avviamento) per l'anno considerato ai fini della definizione del suo assoggettamento totale o parziale alla regolazione della qualità del servizio di stoccaggio.

Interruzioni e riduzioni del servizio

Nel confermare le proposte contenute nel primo documento per la consultazione l'Autorità, con riguardo alla richiesta inerente alla previsione di un meccanismo di premi e penalità specifico per la continuità, ha ritenuto opportuno non procedere e rinviare eventuali disposizioni in esito ad una prima fase di monitoraggio dei comportamenti degli operatori, fase di monitoraggio che quindi è stata disegnata sull'entità minima, ossia il sito.

Anche alla luce degli esiti della prima fase di consultazione, l'Autorità ha ritenuto che non vi fossero ulteriori aspetti relativi alla continuità da prendere in considerazione ai fini del procedimento.

4.2.4 Principali osservazioni ricevute a seguito del secondo documento per la consultazione

Con riferimento al tema della **disponibilità di punta di erogazione**, le posizioni espresse dalle imprese di stoccaggio che hanno preso parte alla consultazione possono essere così sintetizzate:

- a) è stato richiesto di aumentare il limite indicato per lo svaso dal 5% al 10%, in quanto una variazione del 5% della giacenza potrebbe avvenire in tempi estremamente brevi in determinate situazioni di forte erogazione;
- b) è stato proposto di riferire la soglia S alla percentuale di svaso, in quanto dai dati storici di utilizzo dello stoccaggio emerge una variabilità temporale della richiesta del mercato che può comportare un elevato utilizzo del sistema anche nei primi mesi della campagna di erogazione;
- c) è stato evidenziato che la fuoriuscita dalle soglie di tolleranza potrebbe essere dovuta al mancato rispetto da parte degli utenti dei profili di utilizzo invernali e non al comportamento dell'impresa di stoccaggio e che la possibilità di modificare i coefficienti, in caso di svuotamento eccessivamente rapido degli *hub*, rappresenta l'unico deterrente ad un comportamento controproducente per il mantenimento delle prestazioni ottimali del sistema di stoccaggio;
- d) è stato prospettato un tempo minimo di aggiornamento dei fattori di adeguamento tra 7 e 10 giorni solari, in ragione del fatto che determinati periodi dell'anno sono caratterizzati da elevati prelievi, i quali possono condizionare l'andamento della curva di erogazione nel periodo successivo;
- e) pur ritenendo condivisibile l'introduzione di un tempo di preavviso per l'entrata in vigore dell'aggiornamento dei fattori di adeguamento, è stato richiesto di fissarlo pari a 3 giorni lavorativi, in considerazione dei periodi di maggiore svaso.

Per quanto concerne gli utenti del servizio e le Associazioni di categoria che hanno preso parte alla consultazione, è emersa una generale condivisione ed apprezzamento per i contenuti espressi. In diversi hanno richiesto di fissare anche l'altezza massima degli eventuali gradini definiti dall'impresa di stoccaggio in modo tale da evitare discontinuità troppo significative ed un utente del servizio ha suggerito di considerare un solo valore per la soglia "S" di rivisitazione dei fattori di adeguamento pari al -5%, senza differenziazioni tra i diversi mesi di erogazione. Circa il tempo di preavviso con cui l'impresa di stoccaggio dovrebbe comunicare agli utenti una eventuale variazione dei fattori di adeguamento, viene rilevata l'opportunità di prevederne un allungamento ad almeno 7 giorni lavorativi, in virtù del fatto che alcuni contratti di approvvigionamento prevedono l'invio di nomine settimanali vincolanti dei flussi di gas in importazione. In diversi, poi, hanno richiesto l'introduzione o di indennizzi automatici a favore dell'utente per mancato rispetto degli obblighi da parte dell'impresa di stoccaggio oppure la depenalizzazione degli eventuali sbilanciamenti imputabili alla modifica dei profili stessi.

Le principali osservazioni in esito al secondo documento per la consultazione per il tema dei *newcomers* possono essere così riassunte:

- a) gran parte dei soggetti si sono detti non concordi con l'esclusione dal rispetto degli obblighi in tema di qualità commerciale, mentre condividono le ipotesi fatte relativamente alla continuità del servizio. Alcuni hanno evidenziato di preferire comunque l'opzione connessa alla regolazione di tipo asimmetrico;
- b) è stata rilevata la ragionevolezza di fissare il periodo di avviamento con riferimento all'anno termico invece che all'anno solare, così da non generare discontinuità e tenuto conto che le attività tecniche sono cadenzate sulla base dell'anno termico;
- c) sono state formulate alcune proposte per l'individuazione del *newcomer*, correlate però a differenti parametri tecnici, come il *working gas* piuttosto che il *cushion gas* (o entrambi), e differenziate per nuovo impianto o nuovo *hub* o potenziamento dell'esistente,

distinguendo anche l'avviamento dal periodo necessario per portare a "regimazione" un campo;

d) è stato indicato quale periodo di avviamento un tempo di 4-5 anni.

Infine, è da annotare una generale condivisione sulle proposte riguardanti le **interruzioni/riduzioni del servizio**. Aspetti critici sono stati sottolineati solo dalle imprese di stoccaggio con specifico riguardo agli obblighi di registrazione per i casi in cui le interruzioni non abbiano avuto effetto sull'utente (in quanto si è potuta garantire, comunque, la prestazione usufruendo della gestione integrata dell'intero sistema di competenza dell'operatore), ed alla pubblicazione comparativa delle informazioni e dei dati relativi alla continuità del servizio, considerati sensibili ai fini della concorrenza, preferendo l'invio dei dati ai propri utenti contestualmente a quello all'Autorità.

4.3) Qualità commerciale

4.3.1 Proposte presentate nel primo documento per la consultazione

Allineamento della normativa vigente

Le proposte in tema di qualità commerciale sono state formulate a partire da quanto previsto nei Codici di stoccaggio nei capitoli dedicati alla qualità del servizio.

In particolare, Stogit ha individuato nove indicatori che riguardano la qualità commerciale intesa principalmente come rispetto delle tempistiche nell'evasione delle richieste degli utenti e che si riferiscono a:

- a) procedura per garantire l'accesso ai nuovi utenti dei servizi di stoccaggio;
- b) conferma delle prenotazioni di capacità degli utenti;
- c) programmazione degli interventi manutentivi;
- d) comunicazione di variazione ai programmi di manutenzione pianificati;
- e) revisione capacità conferite a seguito di trasferimenti di fornitura;
- f) allocazioni mensili;
- g) risposta iniziale a un quesito di un utente in merito ad una fattura;
- h) risoluzione di un quesito relativo a una fattura;
- i) comunicazione di problemi con i servizi informatici.

Non sono definiti eventuali sistemi di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto delle tempistiche massime da parte dell'impresa di stoccaggio.

L'Edison Stoccaggio ha previsto, a differenza di Stogit, anche un indicatore di continuità, oltre a quelli di qualità commerciale, mentre non sono definiti sistemi di indennizzi per gli utenti in caso di non rispetto degli standard individuati, che sono correlati a:

- a) comunicazione gas movimentato;
- b) comunicazione allocazioni;
- c) interventi manutentivi.

Entrambi i Codici, poi, stabiliscono l'impegno da parte dell'operatore al monitoraggio ed alla comunicazione all'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, delle informazioni e dei dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'anno termico precedente.

Tenendo nella giusta considerazione l'importanza delle modalità di scambio informativo utilizzate dalle imprese di stoccaggio, anche ai fini dell'applicazione di predetti indicatori, l'Autorità ha proposto nel primo documento di consultazione un allineamento della normativa basato sulla conferma degli standard attualmente in vigore ai sensi del Codice di stoccaggio dell'operatore principale.

Programma degli interventi di manutenzione

Anche per la formulazione di proposte circa la programmazione degli interventi manutentivi, tema particolarmente importante per gli utenti, si è partiti dall'analisi dell'esistente. In particolare, sono emerse delle difformità tra Stogit ed Edison Stoccaggio sia con riferimento ai dati minimi pubblicati sugli interventi in programmazione che alle tempistiche di comunicazione agli utenti del piano mensile. Pertanto, nell'ottica di aumentare la trasparenza, nel primo documento per la consultazione, l'Autorità ha prospettato l'individuazione dei seguenti dati minimi, che devono essere contenuti nei piani pubblicati con frequenza annuale, semestrale e mensile:

- a) la concessione che sarà interessata dall'intervento;
- b) la descrizione sintetica dell'attività prevista;
- c) il mese dell'anno interessato dall'intervento;
- d) il numero di giorni di indisponibilità (data di inizio e data di fine);
- e) la capacità che non sarà disponibile a causa dell'intervento.

Uguualmente, con lo scopo di monitorare l'eventuale standard connesso alla tematica, è stato proposto che l'impresa di stoccaggio fosse tenuta a registrare ed a comunicare annualmente all'Autorità:

- a) la data di messa a disposizione del piano mensile degli interventi di manutenzione;
- b) la causa dell'eventuale mancato rispetto del termine previsto, distinguendo tra cause di forza maggiore, cause esterne e cause imputabili all'impresa di stoccaggio.

Infine, i soggetti sono stati sollecitati ad esprimersi circa la previsione di una tempistica univoca di messa a disposizione agli utenti del piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata coerente con la regolazione della qualità del servizio di trasporto, per la quale è stato indicato il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile. Tale proposta nasce anche dal nuovo ruolo attribuito a Snam Rete Gas di controparte unica, per la gestione del bilanciamento oltre che per i rapporti commerciali, e dal fatto che entrambe le imprese di stoccaggio hanno previsto nel proprio Codice di stoccaggio il coordinamento con l'impresa principale di trasporto ai fini della minimizzazione degli impatti delle attività manutentive.

Allocazioni

Il tema delle allocazioni è stato affrontato perseguendo l'obiettivo di aumentare la trasparenza e il livello di conoscenza degli utenti su tale processo, particolarmente significativo, anche se con un ambito in fieri, come indicato al precedente capitolo sul contesto normativo. Nello specifico, sulla base dello stato dell'arte al momento della pubblicazione del primo documento per la consultazione, l'Autorità ha proposto che il flusso di dati giornaliero tra l'impresa di stoccaggio e

quella di trasporto - ossia, i dati relativi alla misura giornaliera in iniezione ed in erogazione, in ingresso ed in uscita da ciascun sito di stoccaggio, utilizzati per l'elaborazione del bilancio giornaliero - sia reso accessibile anche agli utenti del servizio, ad esempio, tramite pubblicazione sul sito internet del mittente, insieme al manuale operativo che riporta la procedura per la stima del dato nel caso in cui si verifichi un guasto di entrambi i sistemi di misura (principale e *back-up*). Analoga previsione è stata formulata per le nomine, in quanto Stogit comunica all'impresa principale di trasporto le quantità di gas movimentabili da/per ciascun sito di stoccaggio ai fini dell'effettuazione della verifica di trasportabilità. Da ultimo, vista l'esistenza di una disomogeneità tra le soluzioni adottate dalle due imprese di stoccaggio per la comunicazione dei dati di allocazione, è stata prospettata la definizione di tempistiche univoche, uguali a quelle attuate dall'operatore principale.

Accesso ed erogazione del supporto IT

Con riferimento alla messa a disposizione di applicativi informatici, l'analisi di *benchmarking* internazionale ha evidenziato che non esiste una omogeneità di soluzioni tra i diversi operatori di stoccaggio, cosa che si è rivelata vera anche per l'Italia. Infatti, Centrica dispone di un applicativo (StorIT) a supporto sia della gestione operativa che degli scambi di capacità tra utenti; in Germania diversi operatori si servono della medesima piattaforma (Store-x) per supportare i propri utenti negli scambi di capacità; in Francia, TIGF non dispone di applicativi informatici, diversamente da Storengy che dispone di una piattaforma (2kingas) per il mercato secondario di capacità e di gas. Si rileva, però, che la maggioranza utilizza ampiamente i sistemi informativi per l'espletamento delle principali attività. Proprio in considerazione dell'importanza di uno scambio informativo efficiente e il più possibile completo per l'evoluzione del settore, anche al fine di ridurre le comunicazioni cartacee, l'Autorità ha ritenuto opportuno fare riferimento alla disciplina in materia regolata dalla RQTG e sollecitare i soggetti ad esprimersi sui seguenti aspetti:

- a) l'introduzione della posta elettronica certificata, obbligatoria per le comunicazioni scambiate con gli utenti;
- b) l'introduzione in capo all'impresa di stoccaggio dell'obbligo di mettere a disposizione dei propri utenti un sistema informativo utile alla trasmissione in tempo reale almeno delle nomine, delle allocazioni e delle giacenze;
- c) l'introduzione di obblighi analoghi a quelli a carico dell'impresa di trasporto in tema di malfunzionamenti dei sistemi informativi;
- d) l'esclusione dei *newcomers* dal rispetto degli obblighi prefigurati, almeno per un dato numero di anni.

Tempi di risposta a richieste degli utenti

In analogia a quanto definito per la qualità del servizio di trasporto, l'Autorità ha indicato la volontà di fissare tempi massimi entro cui dare risposta agli utenti, per le prestazioni più frequentemente richieste dagli stessi, insieme ai contenuti minimi che la risposta deve presentare e, come detto in precedenza, alle modalità di trasmissioni. I soggetti sono stati invitati, pertanto, ad esprimersi circa le prestazioni del servizio di stoccaggio ritenute più rilevanti ai fini dell'individuazione della tempistica massima di evasione delle stesse.

Per quanto riguarda i contenuti minimi che una risposta deve contenere per potersi definire motivata, sono stati individuati i seguenti elementi:

- a) la data di ricevimento della richiesta;

- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di stoccaggio per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'argomento al quale si riferisce la richiesta dell'utente;
- e) la risposta, adeguatamente motivata.

Ci si è, poi, concentrati sul tema della fatturazione, anche in considerazione dell'elevato numero di tipologie collegate al servizio di stoccaggio (per le componenti di spazio, di capacità di iniezione e di erogazione, per le movimentazioni, per gli oneri di gestione, per i corrispettivi di bilanciamento, per la vendita del gas strategico, per le accise relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento, per gli interessi per ritardato pagamento, per gli incrementi di capacità in corso di anno termico ecc...). Poiché solo Stogit ha definito due standard, ovvero:

- uno standard garantito, per il quale l'impresa comunica all'utente l'avvio dell'analisi di un quesito relativo a una fattura entro 2 giorni dalla ricezione;
- uno standard generale, per cui l'impresa risolve il 90% dei quesiti relativi a una fattura entro 10 giorni lavorativi;

L'Autorità ha proposto l'introduzione di uno standard specifico, prospettando che tutte le richieste relative alla fatturazione siano evase nel tempo massimo di 10 giorni lavorativi, però stabilendo anche i seguenti contenuti minimi della richiesta:

- a) il riferimento della fattura su cui si richiedono informazioni o che si intende contestare;
- b) il motivo che spinge a richiedere la verifica;
- c) i corrispettivi per i quali eventualmente si richiede la rettifica;
- d) eventuale documentazione allegata a supporto della richiesta.

Indennizzi automatici

E' stata proposta l'introduzione di una disciplina degli indennizzi automatici simile a quella definita dalla RQTG ed i soggetti sono stati sollecitati ad indicare le prestazioni di qualità commerciale cui correlare tale regolazione.

Altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio

Ai fini di una migliore definizione della regolazione della qualità commerciale del servizio di stoccaggio, i soggetti sono stati sollecitati ad esprimersi circa l'esistenza o meno di altri aspetti rilevanti da considerare oltre quelli esaminati nei punti precedenti.

4.3.2 Principali osservazioni ricevute a seguito del primo documento per la consultazione

Allineamento della normativa vigente

I soggetti che hanno preso parte alla consultazione hanno generalmente condiviso le proposte contenute nel primo documento. Le imprese di stoccaggio hanno evidenziato che gli indicatori attualmente in vigore rispecchiano la struttura operativa della singola impresa e nascono da scelte effettuate da ciascuno nell'ottica dell'efficienza. Un utente del servizio ha suggerito di prendere a modello i migliori standard esistenti, indipendentemente dall'operatore.

Programma degli interventi di manutenzione

Le osservazioni pervenute sono state caratterizzate da una sostanziale condivisione da parte degli utenti del servizio. E' stata sottolineata, altresì, l'importanza della coerenza della data di pubblicazione del piano con quanto attualmente previsto dalla RQTG.

Le imprese di stoccaggio non hanno concordato con l'anticipo dei tempi di comunicazione, motivando tale dissenso con l'argomentazione di un minor grado di accuratezza del piano di manutenzione. Ugualmente per quanto riguarda l'introduzione di obblighi di registrazione e di comunicazione, per i quali una di esse consiglia di limitare gli invii all'Autorità solo ai casi in cui sia stato necessario modificare la durata degli interventi e ci siano stati impatti sugli utenti oppure è stato suggerito di prevedere la pubblicazione mensile solo quando questa si discosti da quanto indicato nel piano annuale.

Allocazioni

I soggetti che hanno preso parte alla consultazione si sono espressi in modo diversificato. Da un lato c'è chi concorda con le proposte, auspicando peraltro che l'impresa di stoccaggio - o quella di trasporto - elabori e metta a disposizione degli utenti dei report periodici tramite i quali vengano fornite, in forma sintetica, informazioni relative all'utilizzo dei campi di stoccaggio (ad esempio, quantità movimentabili, fattore di utilizzo della capacità di stoccaggio rispetto alle prestazioni teoriche, ecc...); dall'altro, un utente ha rilevato di non ravvisare alcun apprezzabile vantaggio nella pubblicazione dei dati relativi alle nomine giornaliere suddivise per concessione o società. Le imprese di stoccaggio si sono dichiarate non concordi con le proposte contenute nel primo documento per la consultazione, osservando che non sussistono motivazioni condivisibili a supporto della soluzione prospettata nonché l'esistenza di alcune differenze operative tra i due operatori.

Infine, nel corso degli incontri tecnici, è emerso un certo interesse alla pubblicazione dei dati in modalità aggregata.

Accesso ed erogazione del supporto IT

Le imprese di stoccaggio hanno mostrato delle posizioni coerenti con lo stato dell'arte dei propri sistemi informativi. Da una parte, non si condivide l'introduzione dell'obbligo della posta elettronica certificata, mentre si è concordi con la previsione di messa a disposizione di un sistema informativo, compresa la parte riguardante i malfunzionamenti; dall'altra, si ritiene che la posta elettronica certificata sia un valido strumento, mentre non si considerano opportune o utili le ulteriori proposte in materia, guardando ai costi/benefici. Gli altri soggetti che hanno preso parte alla consultazione condividono le proposte avanzate dall'Autorità, sottolineando l'importanza di garantire flussi tempestivi ed efficaci tra le imprese di stoccaggio e gli utenti del servizio.

Per quanto concerne la tematica del *newcomer*, un utente del servizio ha espresso un parere negativo circa la sussistenza di regole diverse in relazione allo scambio di flussi informativi; mentre, le imprese di stoccaggio vedono come indispensabile l'esclusione del *newcomer* dal rispetto dei suddetti obblighi, ma solo una di esse specifica il periodo temporale, ipotizzando 2-3 anni.

Tempi di risposta a richieste degli utenti

Sul tema i soggetti hanno espresso una generale condivisione. Un utente del servizio ha indicato tra le prestazioni rilevanti il conferimento delle capacità di stoccaggio ed il servizio di

bilanciamento, per le quali auspica una risposta nel giorno lavorativo successivo a quello della richiesta.

Indennizzi automatici

I soggetti hanno manifestato pareri variegati. Un utente del servizio ed una Associazione hanno affermato di non ritenere necessaria una disciplina degli indennizzi automatici, considerando efficace l'iniziale implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio; gli altri utenti che hanno preso parte alla consultazione si sono detti in accordo con la proposta, in quanto non fiduciosi dell'effettiva influenza sui comportamenti dell'impresa di stoccaggio di un sistema di reportistica non collegato al riconoscimento di indennizzi.

Le imprese di stoccaggio hanno espresso un parere sfavorevole, da un lato richiamando il Codice di stoccaggio nella parte in cui prevede il risarcimento di tutti i danni accertati per responsabilità dell'operatore nei casi di dolo o colpa grave, dall'altro richiedendo che l'eventuale misura sia accompagnata dal riconoscimento all'impresa di stoccaggio di corrispondenti incentivi per i casi di prestazioni erogate, migliori rispetto allo standard fissato.

Infine, è stata auspicata la previsione di un sistema di indennizzi automatici sul servizio di punta giornaliera reso dall'operatore, per scostamenti rilevanti da quanto contrattualmente definito.

Altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio

Su questo punto i soggetti che hanno preso parte alla consultazione non hanno fornito ulteriori indicazioni, mentre alcuni spunti interessanti sono emersi dagli incontri tecnici. In particolare, con riferimento al tema del trasferimento di capacità, alcuni utenti del servizio hanno richiesto di anticipare la data ultima per la conferma dell'avvenuto trasferimento - e delle relative variazioni di impegno contrattuale di spazio, di capacità di iniezione e di erogazione - in modo da poter conoscere i dati in tempo utile.

4.3.3 Valutazione delle osservazioni e proposte del secondo documento per la consultazione

Allineamento della normativa vigente

Alla luce delle posizioni emerse dalla consultazione e dei possibili sviluppi della normativa concernente il tema del bilanciamento gas, nel secondo documento l'Autorità ha confermato l'introduzione degli indicatori, e dei relativi tempi massimi, riportati in tabella 2.

Tabella 2 – Standard di qualità commerciale del servizio di stoccaggio

Indicatore	Livello specifico
Tempo di gestione delle richieste di accesso al servizio presentate in corso di anno	10 giorni lavorativi
Tempo di comunicazione all'utente di accettazione di richieste di cessione (di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Capacità di Erogazione addizionale)	3 giorni lavorativi
Tempo di comunicazione all'utente delle allocazioni mensili	Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle allocazioni definitive relative al mese M inoltrate da Snam Rete Gas
Tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati	5 giorni lavorativi

Non si è ritenuto opportuno definire dei livelli specifici per gli altri due indicatori “*Tempo di comunicazione della conferma di assegnazione delle prenotazioni comunicate dall’utente*” e “*Tempo di comunicazione all’utente del quantitativo di gas detenuto nel sistema di stoccaggio*”, anche in ragione del fatto che si tratta di attività con cadenza giornaliera, imprescindibili per il buon funzionamento del sistema nella sua interezza, per i quali sono stati proposti degli obblighi generali di comunicazione nel rispetto delle tempistiche indicate dai Codici di stoccaggio e dalla disciplina vigente.

Programma degli interventi di manutenzione

Nel secondo documento per la consultazione sono state confermate le proposte inerenti ai contenuti minimi dei piani di manutenzione e agli obblighi di registrazione - e di comunicazione annuale all’Autorità - a carico delle imprese di stoccaggio.

Con riguardo alla data di pubblicazione del piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata, poiché la RQTG pone in capo all’impresa di trasporto l’obbligo di pubblicazione dello stesso entro il primo giorno (o primo giorno lavorativo successivo, in caso di sabato o domenica) del mese precedente a quello di riferimento (peraltro, già anticipato dal trasportatore il 15-mo giorno del mese n-2)², è stata confermata l’ipotesi di unificare la data di messa a disposizione all’utente, fissando il termine al decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica o giorno festivo o non lavorativo) del mese precedente quello di riferimento.

Allocazioni

Viste le posizioni emerse sia dalla consultazione che dagli incontri tecnici nonché in considerazione delle novità normative in materia e dei possibili risvolti sul tema in questione, l’Autorità ha ritenuto opportuno non confermare quanto proposto nella prima consultazione, ribadendo però l’obbligo di pubblicazione con riferimento al giorno gas, in una sezione facilmente accessibile del sito ed in formati di facile fruizione, dei seguenti dati:

- a) i volumi in immissione ed erogazione dal sistema di stoccaggio (inteso come l’insieme di tutti i siti di stoccaggio di cui l’impresa è concessionaria);
- b) la somma delle nomine comunicate dagli utenti del servizio;
- c) la previsione effettuata dall’impresa di stoccaggio.

Accesso ed erogazione del supporto IT

Su quest’aspetto particolarmente rilevante l’Autorità ha ritenuto appropriato prevedere una regolazione simile a quella definita dalla RQTG, confermando l’uso della posta elettronica certificata per tutte le imprese di stoccaggio e l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti applicativi informatici riguardanti almeno la gestione di:

- a) prenotazioni;
- b) allocazioni;
- c) giacenze.

² Art. 30 - *Obblighi di comunicazione agli utenti del piano mensile degli interventi manutentivi* - Titolo II, Sezione IV della RQTG - http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/09/141-09arg_rqtg.pdf

Conseguentemente, è stata proposta l'introduzione della parte relativa ai malfunzionamenti dei sistemi informativi, classificati in termini di gravità e durata, e di obblighi di informazione agli utenti nonché degli obblighi di registrazione e di comunicazione utili per il monitoraggio della regolazione. Dai suddetti si è inteso escludere l'impresa di stoccaggio che gestisce siti in periodo di avviamento, alla quale è stata riconosciuta la possibilità di attuarli in modo facoltativo.

Tempi di risposta a richieste degli utenti

Nel secondo documento per la consultazione sono state confermate le previsioni esplicitate nel primo documento. In particolare, in aggiunta agli standard riportati in tabella 2, sono stati presentati i seguenti indicatori e relativi livelli:

Tabella 3 – Ulteriori standard di qualità del servizio di stoccaggio

Indicatore	Livello specifico/generale
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative alla fatturazione	10 giorni lavorativi
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di stoccaggio comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi	90%

Indennizzi automatici

L'Autorità ha considerato prematura l'introduzione di un sistema di incentivi/penalità correlato al tema della continuità del servizio, mentre ha ritenuto di confermare l'introduzione di una disciplina degli indennizzi automatici simile a quella definita dalla RQTG, quindi con l'importo base crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, sollecitando i soggetti ad esprimersi sul valore del corrispettivo. E' stata confermata, inoltre, l'esclusione dell'impresa di stoccaggio che gestisce siti in periodo di avviamento, tenuta solo al rispetto degli obblighi relativi:

- a) al tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati;
 - b) alla data di messa a disposizione degli utenti del piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata;
- e connessi impegni di registrazione dei dati.

Altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio

In accoglimento di quanto emerso dagli incontri tecnici, l'Autorità ha ritenuto opportuno inserire nel secondo documento per la consultazione alcune proposte sul tema del trasferimento di capacità.

L'analisi dello stato dell'arte ha evidenziato che i vigenti Codici di stoccaggio presentano delle differenze sui termini ultimi per gli scambi informativi relativi ai trasferimenti; infatti, Stogit prevede che l'invio della richiesta - da parte dell'utente subentrante - avvenga entro il giorno 23 (o giorno lavorativo successivo), mentre Edison Stoccaggio entro 7 giorni lavorativi prima della fine del mese precedente l'inizio del trasferimento. Anche per quanto concerne la comunicazione di esito della richiesta, si rileva che da parte di Stogit la trasmissione avviene entro il termine del mese precedente il trasferimento stesso, mentre per Edison Stoccaggio entro 2 giorni lavorativi prima della fine del mese. Un ulteriore elemento a favore della decisione è derivato da considerazioni circa i possibili sviluppi della regolazione sul tema dello *switching*; pertanto,

L'Autorità ha formulato l'ipotesi di stabilire che le richieste di trasferimento, per sostituzione nella fornitura dei clienti finali, siano presentate dall'utente subentrante entro un termine ultimo svincolato temporalmente dall'intervallo "mese" ovvero entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del trasferimento stesso. E' evidente che tale previsione risente comunque della normativa vigente in materia per gli altri servizi e che, quindi, poiché si tratta di sostituzione nella fornitura del cliente finale, il processo sarà governato in ogni caso dalla tempistica stabilita per il dato cliente con riferimento alla rete cui è allacciato.

Sempre in accoglimento delle istanze avanzate da alcuni soggetti, in ragione della effettiva vicinanza della scadenza - vigente ai sensi dei Codici di stoccaggio - all'inizio del periodo cui il trasferimento si riferisce e della necessità di riconoscere agli utenti un adeguato periodo di programmazione, è stato proposto di aggiungere agli indicatori di qualità commerciale precedentemente descritti anche il seguente:

Indicatore	Livello specifico
Tempo di comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti	2 giorni lavorativi

4.3.4 Principali osservazioni ricevute a seguito del secondo documento per la consultazione

Le principali osservazioni in esito al secondo documento per la consultazione possono essere così sintetizzate.

Per quanto concerne l'**allineamento della normativa vigente**, in generale i soggetti si sono detti concordi tranne che per un utente del servizio ed una Associazione che vedono con favore solo la definizione di livelli generali di qualità, rimandando l'introduzione di standard specifici a valle di una prima fase di monitoraggio. Un utente ha rilevato la necessità di coerenza con gli sviluppi della normativa in materia di bilanciamento gas; un altro ha richiesto di portare a 7 giorni lavorativi il tempo di preavviso di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati. Per quest'ultimo indicatore un'impresa di stoccaggio ha proposto di riferirlo solo ai casi in cui i lavori provochino una interruzione/riduzione del sistema gestito dall'operatore nella sua globalità. La stessa impresa ha richiesto di allineare la definizione inerente all'indicatore sul tempo di gestione delle richieste di accesso al servizio a quella vigente ai sensi del proprio Codice di stoccaggio, in modo da specificare che esse riguardano i nuovi utenti del sistema.

Continuando l'analisi degli indicatori proposti nel secondo documento per la consultazione, circa il tempo di comunicazione di accettazione delle richieste di cessione di capacità, un'impresa di stoccaggio ha rilevato l'impossibilità operativa a gestirle nel rispetto delle tempistiche proposte, dovendo verificare lo stato dell'arte delle transazioni di capacità, e si è detta disposta ad inviarle entro il penultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di validità delle stesse.

Per quanto riguarda le proposte in tema di trasferimenti, gli utenti del servizio le hanno generalmente condivise, peraltro auspicando l'introduzione di un sistema centralizzato di gestione dei trasferimenti stessi. Una Associazione ha richiesto che sia inviato agli utenti anche l'elenco dei trasferimenti attivi e passivi, entro i 2 giorni lavorativi prospettati dal documento per la consultazione. Un utente del servizio ha suggerito di estendere la modifica anche all'invio delle offerte/richieste di capacità sul servizio di bilanciamento utenti e al relativo esito. Una impresa di stoccaggio ha richiesto di mantenere il vincolo mensile, mentre un'altra ha osservato che dovrebbero essere definite anche le tempistiche di comunicazione tra le imprese di stoccaggio. A tal proposito, quest'ultima ha suggerito di introdurre l'obbligo, in capo all'impresa

maggiore di stoccaggio, di fornire i dati dei volumi di subentro agli altri operatori entro un termine massimo, che potrebbe essere di 1 o 2 giorni lavorativi, dal ricevimento della relativa richiesta.

In diversi, infine, hanno richiesto di non escludere dal rispetto degli obblighi in materia di qualità commerciale le imprese di stoccaggio c.d. *newcomers*, poiché non si ravvede come il fatto di essere in periodo di avviamento possa avere delle conseguenze sul livello di qualità commerciale fornito agli utenti.

Per quanto concerne il **programma degli interventi di manutenzione**, tutti gli utenti del servizio che hanno preso parte alla consultazione si sono detti concordi, sottolineando l'importanza di una efficace attività di coordinamento tra imprese di stoccaggio e di trasporto, tale da programmare gli interventi - quando possibile - nei periodi in cui l'infrastruttura è usata di meno. Un utente ed una Associazione hanno auspicato l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione dei possibili effetti derivanti dagli interventi sulle offerte di capacità per le aste del servizio di bilanciamento utenti, sia su base continua che interrompibile. E' stata lamentata, infatti, una scarsa trasparenza degli impatti che il piano di manutenzione pubblicato ad inizio mese - per il mese $m+1$ - ha sulle capacità offerte per le aste del servizio di bilanciamento utenti da parte dell'impresa di stoccaggio (gli utenti non sarebbero a conoscenza con adeguato preavviso delle capacità che potranno essere disponibili per il mese successivo e, di conseguenza, non hanno il tempo necessario per gestire in maniera efficiente il proprio portafoglio degli approvvigionamenti). Una impresa di stoccaggio, confermando la posizione già espressa in precedenza per la messa a disposizione del piano mensile definitivo, ha richiesto di mantenere il termine indicato dal proprio Codice, così da garantire una maggiore accuratezza del piano stesso.

Circa il tema delle **allocazioni**, si è registrato un generale consenso da parte degli utenti del servizio; peraltro, un utente del servizio ha richiesto di includere nel set di informazioni anche il fattore di utilizzo delle capacità di stoccaggio rispetto alle prestazioni teoriche del sistema; mentre, un altro ha auspicato la non esclusione dall'obbligo di pubblicazione per i soggetti c.d. *newcomers*. Le imprese di stoccaggio si sono dette contrarie alla pubblicazione delle previsioni, sostenendo di non farne o suggerendo di lasciarle all'impresa principale di trasporto, in quanto detentrici di una visione d'insieme della filiera nonché unica responsabile del bilanciamento della rete.

Per quanto concerne il tema dell'**accesso ed erogazione del supporto IT**, i soggetti hanno manifestato un generale apprezzamento, confermando la rilevanza della tematica. Una impresa di stoccaggio ha richiesto di mantenere una flessibilità maggiore per il c.d. *newcomer* nella messa a disposizione degli applicativi informatici per la gestione dell'operatività quotidiana. La stessa ha sottolineato di considerare l'utilizzo della posta elettronica certificata come standard minimo messo a disposizione dagli operatori e che, in presenza di un sistema informatico evoluto che permette un più fluido ed efficace scambio delle informazioni, sia preferibile gestire il passaggio di dati tramite quest'ultimo; pertanto, l'utilizzo della PEC dovrebbe essere obbligatoria unicamente per quelle funzionalità non previste del sistema informativo. Un'altra impresa di stoccaggio ha auspicato che sia lasciata la possibilità di scelta all'operatore se usare la PEC invece del sistema informativo. Gli utenti del servizio hanno richiesto la non esclusione del *newcomer*, per il quale uno di essi ha proposto di riconoscere un periodo più lungo per la messa a disposizione di sistemi informativi, comunque non superiore a 2-3 anni; un altro ha manifestato il proprio dissenso sul fatto che le imprese che gestiscono siti in periodo di avviamento attuino solo facoltativamente gli obblighi connessi alla messa a disposizione di un sistema informativo

efficiente. Alcuni hanno sottolineato l'importanza di stabilire un tempo massimo per l'implementazione informatica da parte dell'operatore delle novità normative introdotte dall'Autorità, oltre a prevedere quali funzionalità minime - insieme alle prenotazioni, allocazioni e giacenze - anche i conferimenti e le transazioni di capacità, comprese quelle derivanti dal servizio bilanciamento utenti.

Per quanto riguarda i **tempi di risposta a richieste degli utenti**, le proposte hanno incontrato una generale condivisione da parte dei soggetti che hanno preso parte alla consultazione. Una impresa di stoccaggio ha suggerito di sostituire il termine "fatturazione" con "fattura" e di escludere dal calcolo dell'unico livello generale proposto in consultazione - connesso all'indicatore sulla percentuale di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni - le prestazioni per le quali è stato individuato uno standard specifico. Un'altra impresa di stoccaggio ha richiesto di allineare le definizioni di cause di mancato rispetto a quelle previste dal Codice civile oltre ad indicare la non condivisione delle non accertate.

Per quanto concerne il tema degli **indennizzi automatici**, gli utenti del servizio hanno generalmente condiviso le proposte, tranne che per quanto anticipato con riferimento al tema dell'allineamento della normativa vigente, per cui si ritiene che l'adozione di standard generali molto stringenti o, laddove imprescindibile per il corretto funzionamento del sistema, di obblighi generali di servizio consentano una maggiore tutela anche per gli utenti. Un soggetto ha evidenziato la maggiore rilevanza economica collegata all'adozione di misure a tutela dei rischi sopportati dagli utenti, in caso di modifiche non anticipate/superiori alle soglie di rivisitazione del profilo di punta di erogazione, rispetto all'introduzione di indennizzi automatici in tema di qualità commerciale. Le imprese di stoccaggio hanno accentuato da un lato che la misura dovrebbe essere bilanciata da un equivalente sistema di incentivi in caso di prestazioni migliorative, dall'altro che l'eventuale valore da corrispondere dovrebbe essere calcolato in proporzione a quello definito dalla RQTG, a partire dal peso delle tariffe di stoccaggio e di trasporto sul prezzo finale del gas.

5) PROVVEDIMENTO FINALE

I procedimenti in materia di regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014, avviati rispettivamente con le deliberazioni ARG/gas 86/09 e ARG/gas 72/09 e sottoposti ad AIR ai sensi della deliberazione GOP 46/08, si sono svolti in modo parallelo e coordinato, al fine di garantire che standard di qualità, indennizzi agli utenti del servizio ed incentivi per il miglioramento della qualità dei servizi siano coerenti con la disciplina dell'Autorità in materia di tariffe e corrispettivi, nonché di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio.

La deliberazione ARG/gas 204/10 ha approvato la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (TUSG), recante la "Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RQSG)". La Parte II, relativa alla "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)", è stata emanata con la deliberazione ARG/gas 119/10.

La deliberazione ARG/gas 204/10 affida il mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per l'attuazione della Parte I del Testo Unico con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità. E' previsto, inoltre, l'aggiornamento dei Codici di stoccaggio, aggiornamento indispensabile in considerazione del fatto che essi costituiscono l'architettura normativa degli impegni vigenti tra impresa di stoccaggio ed utente del servizio e che quanto in essi stabilito è da ritenersi complementare e funzionale all'effettiva applicazione della RQSG.

Questa sezione della presente Relazione AIR descrive le principali scelte di regolazione contenute nella RQSG, che si articola nella cinque sezioni descritte di seguito.

5.1) Sezione I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La prima sezione contiene le definizioni applicabili alla regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale ed il suo ambito di applicazione. Le definizioni sono state sviluppate in coerenza con la regolazione previgente e con i Codici di stoccaggio e presentano delle novità rilevanti solo con riferimento agli aspetti specifici illustrati a seguire.

Per quanto concerne le definizioni, merita di essere menzionata quella relativa a "periodo di avviamento di un giacimento di stoccaggio".

L'Autorità ha stabilito di considerare l'anno termico dello stoccaggio - che intercorre tra l'1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo - quale periodo di riferimento per la regolazione della qualità del servizio di stoccaggio, in ragione della forte connotazione tecnica delle attività, caratterizzate dalle due fasi di iniezione e di erogazione, e coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 119/05 e s.m.i. e dai Codici di stoccaggio. Peraltro, così facendo, sono state tenute in considerazione alcune sollecitazioni emerse dalle consultazioni. La decisione è solo apparentemente in contrasto con quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/gas 119/10; quest'ultima, pur stabilendo l'adozione dell'anno solare, specifica che è da applicare quale riferimento per la determinazione e l'applicazione delle tariffe di stoccaggio, in coerenza con i criteri tariffari degli altri servizi regolati.

La definizione di "periodo di avviamento di un giacimento di stoccaggio", ossia "il periodo intercorrente tra la data corrispondente al primo conferimento di capacità ad un utente del servizio di stoccaggio ed il 31 marzo del terzo anno termico successivo a quello di

conferimento”, è stata introdotta in esito alla valutazione delle opzioni alternative sul tema dei *newcomers*. In tal modo, l’Autorità ha confermato le finalità di semplificazione della regolazione e facilitazione dell’azione di vigilanza, già indicati nel secondo documento per la consultazione, pur accogliendo la richiesta di estensione del periodo - che è stato portato a 4 anni termici - e vincolando il computo al concetto di primo conferimento di capacità ad un utente. Tale definizione è, quindi, funzionale all’individuazione dei regimi di esclusione dall’ambito di attuazione della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti, tutte le imprese di stoccaggio sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione II della RQSG, per tutti i giacimenti di stoccaggio gestiti. Con riferimento ai soli giacimenti di stoccaggio in periodo di avviamento, limitatamente a tale periodo, l’impresa di stoccaggio è tenuta al rispetto degli obblighi in tema di:

- a) continuità, solo per la parte riguardante i dati minimi da registrare (Sezione III, Articolo 11) e la comunicazione annuale all’Autorità dello stato del giacimento (Sezione III, Articolo 12, lettera a));
- b) qualità commerciale, tutta la Sezione IV, con esclusione delle disposizioni inerenti alla durata del malfunzionamento di un applicativo informatico (Sezione IV, Articolo 21, dal comma 21.1 al comma 21.6) e relativi obblighi di pubblicazione (Sezione IV, Articolo 24, comma 24.2).

5.2) Sezione II: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

La Sezione II contiene la regolazione della sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale, che rispecchia in larga parte le proposte formulate nel secondo documento per la consultazione.

L’Autorità conferma che la regolazione della qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale deve riguardare, oltre la continuità e la qualità commerciale, anche la sicurezza, fermo restando l’obbligo degli operatori di rispettare la legislazione vigente che non si ritiene in alcun modo in contrasto con le proposte finali di regolazione dettagliate nel provvedimento finale.

L’autorità infatti non intende introdurre nuovi o diversi obblighi in materia di sicurezza rispetto a quanto già oggi previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria. La regolazione proposta mira a introdurre specifici obblighi di registrazione e comunicazione che consentano all’Autorità di disporre di un flusso informativo costante ed omogeneo su attività considerate rilevanti ai fini della sicurezza del servizio.

La Sezione II è suddivisa in quattro titoli riportanti il primo gli indicatori e gli obblighi di servizio di sicurezza del servizio di stoccaggio, il secondo le emergenze di servizio, il terzo le norme tecniche di sicurezza, il quarto gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza.

Per quanto concerne il **titolo I - Indicatori e obblighi di servizio di sicurezza del servizio di stoccaggio**, alla luce delle osservazioni pervenute ed in considerazione del fatto che la maggior parte degli impianti che compongono il sistema di stoccaggio è confinata all’interno di aree non accessibili alla popolazione, si ritiene opportuno indirizzare la regolazione dell’Autorità unicamente su quegli elementi distribuiti sul territorio che possono costituire una potenziale causa di rischio per la cittadinanza. I pozzi, isolati o raggruppati in “cluster”, sono distribuiti in modo da coprire opportunamente l’area del giacimento e possono trovarsi anche a distanza di vari chilometri dagli impianti di compressione e trattamento. Per consentire la movimentazione del gas tra i pozzi e gli impianti sono quindi utilizzate condotte di collegamento, denominate

“flow line”, dotate di proprie valvole di sezionamento e di dispositivi di sicurezza per la gestione ed il controllo, sia locale che a distanza. In relazione alle sopraccitate flow line, si ritiene di confermare l'introduzione nella regolazione di un indicatore di sicurezza “percentuale annua delle flow line di collegamento sottoposte a sorveglianza”. Si è in particolare confermato che, al fine del calcolo del medesimo indicatore, un tratto di flow line di collegamento possa essere classificato come sorvegliato a condizione che la sorveglianza sia eseguita a piedi o con altri mezzi, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e l'impresa di stoccaggio provveda a redigere un rapporto di sorveglianza nel quale sia identificabile in modo univoco il tratto sorvegliato, il periodo di effettuazione dell'attività e l'esito della sorveglianza.

Per quanto concerne il **titolo II - emergenze di servizio**, è stata confermata l'introduzione nella regolazione della definizione di emergenza di servizio, in quanto si intende omogeneizzare tra le imprese di stoccaggio, a livello di definizione, le situazioni anomale, imprevedute e transitorie che possono interferire con l'esercizio in sicurezza della rete di stoccaggio o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento e possono risultare pregiudizievoli per l'incolumità delle persone o causare danni alle cose o all'ambiente. Si conferma l'introduzione della nozione di classificazione delle emergenze di servizio, articolata in diverse tipologie, distinguendo tra i casi in cui si verifichi o meno una fuoriuscita incontrollata di gas e indicando inoltre le cause per ciascuna delle tipologia di emergenza riscontrata. L'autorità ha inoltre confermato l'introduzione nella regolazione di obblighi, in capo alle imprese di stoccaggio, relativi alla registrazione e alla comunicazione alla medesima Autorità delle emergenze di servizio verificatesi ogni anno, distinguendo tra tipologie e cause delle medesime emergenze.

Per quanto concerne il **titolo III - norme tecniche di sicurezza**, si conferma che l'Autorità, come sopra specificato, non intende introdurre nella regolazione nuovi o diversi obblighi in materia di sicurezza rispetto a quanto già oggi previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria. La regolazione proposta mira principalmente a introdurre i riferimenti normativi rilevanti ai fini della sicurezza del servizio.

Pertanto si conferma che ai fini della attuazione della Sezione in oggetto si applicano, fatto salvo la legislazione vigente in materia, le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei.

Inoltre si conferma l'obbligo in capo alle imprese di stoccaggio di predisporre annualmente un “Rapporto dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica delle flow line”, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, nel rispetto della metodologia stabilita dall'APCE.

Per quanto concerne il **titolo IV - obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza**, l'Autorità ritiene opportuno focalizzare la propria attenzione sulla registrazione di dati e di informazioni di particolare rilevanza ai fini del corretto approccio regolatorio, relativamente alle attività riconducibili alla sorveglianza delle flow line, alle emergenze di servizio, alla protezione catodica.

In particolare, per l'attività di sorveglianza delle flow line, gli esiti della consultazione hanno confermato l'opportunità di introdurre nella regolazione, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, l'obbligo per l'impresa di stoccaggio di registrare, relativamente alle sole flow line di collegamento e separatamente per ciascuno dei siti di stoccaggio gestiti, i parametri morfologici delle medesime flow line (ad esempio, la lunghezza) e i riferimenti temporali rispetto ai quali vengono effettuati gli interventi di sorveglianza da parte delle imprese di stoccaggio.

Si stabilisce inoltre che l'aggiornamento dei parametri relativi alla lunghezza delle flow line avvenga con frequenza annuale, in quanto non ci sono di norma sensibili variazioni di tale parametro nel corso dell'anno; con riferimento agli obblighi relativi alla frequenza di sorveglianza delle flow line, si è ritenuto inoltre necessario introdurre nella regolazione una frequenza minima annuale, analogamente a quanto previsto per le reti di trasporto, anche al fine di rendere uniformi le previsioni in tema di sicurezza dei servizi di trasporto e di stoccaggio.

Per l'attività inerente alla gestione delle emergenze di servizio, si confermano gli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai parametri collegati all'estensione delle flow line sottoposte a sorveglianza e le date relative all'effettuazione della sorveglianza di ciascun tratto di flow line.

Per le attività di protezione catodica si conferma la proposta formulata in consultazione relativa all'introduzione di un obbligo in capo alle imprese di stoccaggio inerente il monitoraggio della rete gestita in protezione catodica introducendo, per ogni giacimento interessato, la registrazione del codice univoco del sistema di protezione catodica sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica e il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica.

Si ritiene infatti che tale obbligo non sia in alcun modo in contrasto con la legislazione vigente ma anzi consenta di documentare l'effettuazione da parte delle imprese di stoccaggio di attività di cui è già attualmente previsto lo svolgimento.

Si conferma l'obbligo in capo alle imprese di stoccaggio relativo alla comunicazione all'Autorità, a partire dal 2012 e per i giacimenti gestiti, dei dati e delle informazioni registrati dalle medesime imprese di stoccaggio in tema di parametri descrittivi dell'attività di sorveglianza delle flow line, ricomprendendo anche gli obblighi relativi alla comunicazione all'Autorità dei dati e delle informazioni relative alle frequenze di sorveglianza delle medesime linee di collegamento, alle emergenze di servizio e alla protezione catodica.

E' stato confermato inoltre, al fine di favorire una tempestiva segnalazione alla imprese di stoccaggio di eventuali situazioni di potenziale pericolo, che le medesime imprese di stoccaggio debbano disporre di almeno un recapito telefonico fisso, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di ricevere eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento sui propri impianti; inoltre si è confermato l'obbligo per le medesime imprese di stoccaggio di pubblicare sui propri siti internet i recapiti telefonici per il servizio di intervento di cui sopra, nonché l'obbligo di riportare i medesimi recapiti in appositi cartelli affissi in tutte le aree in cui siano presenti parti di impianto distribuite sul territorio e /o in vicinanza alla popolazione (ad esempio in prossimità di flow line di collegamento dei pozzi con gli impianti).

5.3) Sezione III: CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

La Sezione III contiene la regolazione della continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale, suddivisa in due titoli riportanti il primo gli obblighi di servizio ed il secondo gli obblighi di registrazione e di comunicazione annuale. Il provvedimento finale conferma in larga misura le proposte formulate nel secondo documento per la consultazione; alcuni aspetti sono stati rivisti alla luce delle argomentazioni prodotte dai soggetti interessati.

Per quanto concerne il **Titolo I – Obblighi di servizio di continuità del servizio di stoccaggio**, con specifico riguardo al tema della disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione, nonostante l'alto contenuto tecnico degli aspetti in questione, si è cercato di rispondere alla sollecitazione avanzata dagli utenti circa il valore massimo possibile in altezza

delle eventuali discontinuità definite dall'impresa di stoccaggio, prevedendo un valore limite per la differenza tra le altezze di due gradini vicini, pari al 10%. Tale valore è da considerarsi come valore massimo da non raggiungere mai se non, ad esempio, in condizioni di esercizio molto particolari. Infatti, non rappresenta un valore "ideale" poiché, se utilizzato pedissequamente insieme ad ampiezze inferiori al 5% dello svaso, porterebbe ad una curva che decresce in modo molto veloce, contraddicendo la finalità esplicitamente espressa di approssimazione massima della curva prestazionale ottimale del sistema, che rimane l'obiettivo primario per l'impresa di stoccaggio. L'Autorità avrebbe potuto fissare valori più restrittivi, ma con il forte rischio di vincolare eccessivamente l'impresa di stoccaggio oppure di generare un elevato numero di aggiornamenti dei fattori di adeguamento, effetto poco sostenibile per gli utenti ai fini della programmazione. In questo modo, pur avendo stabilito dei "paletti" a garanzia dell'utente del servizio, si è ritenuto di lasciare alle imprese di stoccaggio quello spazio di manovra necessario a definire da subito, ovvero sin dalla prima pubblicazione, la migliore curva di erogazione possibile per il servizio di modulazione. Ugualmente, il valore del 5% potrebbe essere concepito come "punto di equilibrio" tra le diverse scelte ed è stato indicato come valore massimo perché l'analisi dei dati ha evidenziato che, nelle passate fasi di erogazione, sono stati definiti gradini di ampiezze maggiori (anche pari al 20% di gas erogato), quindi con una tendenza a disegnare poche discontinuità, scelta che non permette l'approssimazione massima alla curva superiore. Con riferimento all'aggiornamento dei fattori di adeguamento, sono stati confermati i due valori soglia proposti nel secondo documento per la consultazione, ma sono stati correlati alla percentuale di svaso ed è stato esplicitato che il delta è da calcolare rispetto ai valori iniziali, cioè quelli della prima pubblicazione e non, di volta in volta, agli aggiornamenti. Inoltre, il tempo intercorrente tra due aggiornamenti successivi è stato definito pari a 8 giorni lavorativi, abbandonando il riferimento al giorno solare, che non è mai stato usato nella regolazione. Di conseguenza, anche come buon compromesso tra le posizioni espresse in consultazione, si è ritenuto di confermare un tempo di preavviso pari a 5 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Per quanto concerne il **Titolo II – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di continuità**, ai fini di una maggiore trasparenza e per il monitoraggio dei comportamenti degli operatori, sono stati confermati gli obblighi di registrazione delle interruzioni/riduzioni delle prestazioni a seguito di interventi non programmati con riferimento all'entità "giacimento", anche nel caso in cui l'utente non abbia effettivamente subito un disagio grazie alla gestione integrata dei campi di cui l'impresa di stoccaggio è concessionaria. Inoltre, l'articolo inerente agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità è stato ampliato per comprendere la comunicazione relativa allo stato del giacimento, necessaria per definire l'esclusione o meno dal rispetto degli obblighi di servizio in tema di continuità. Da rilevare, infine, che la data ultima per l'invio dei dati è stata spostata al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2012, in modo da riconoscere agli operatori un adeguato periodo di raccolta delle informazioni una volta terminato l'anno termico di riferimento.

Come già ricordato al paragrafo 4.2, l'impresa di stoccaggio è tenuta alla gestione coordinata ed integrata del complesso di *working gas* di cui dispone e, come anticipato alla Sezione I, il Titolo I non si applica ai giacimenti in periodo di avviamento; questo significa che, ai fini del rispetto degli obblighi di servizio relativi alla disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione, l'impresa di stoccaggio dovrà fare riferimento alla curva prestazionale del proprio *hub*, ottenuta aggregando le prestazioni di tutti i giacimenti non in avviamento.

Da ultimo si evidenzia che, vista la rilevanza degli aspetti e la complessità delle tematiche, è stata confermata l'entrata in vigore al 1 gennaio 2011 delle sole Sezioni I e III, anche con lo

scopo di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni tecniche utili ad affinare, nel caso, la regolazione in materia.

5.4) Sezione IV: QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

La Sezione IV riporta la regolazione relativa alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio ed è suddivisa in cinque titoli concernenti rispettivamente gli indicatori di qualità commerciale, gli obblighi di servizio, i livelli specifici e generali, gli indennizzi automatici e gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale.

Le disposizioni del provvedimento confermano la gran parte delle proposte formulate nel secondo documento per la consultazione che, si rammenta, presenta in allegato la versione preliminare del provvedimento. Di seguito vengono riportate le principali differenze rispetto a quanto posto in consultazione, frutto anche delle valutazioni circa i rilievi emersi dalla consultazione e dell'accoglimento di alcuni di essi. E' importante rilevare che è stata confermata l'esclusione dal rispetto degli obblighi previsti in tema di qualità commerciale per i giacimenti di stoccaggio in avviamento solo con riguardo ai sistemi informativi, per i quali è stata lasciata la facoltatività. Tale scelta è stata fatta in ragione dell'intenzione di evitare la generazione di barriere all'ingresso per i *newcomers*, in quanto una impresa di stoccaggio - che si trovi ad avere solo siti in periodo di avviamento - potrebbe incorrere in importanti investimenti finanziari in materia. D'altro canto, è pur vero che è interesse dell'operatore stesso garantire la migliore efficienza possibile nella conduzione delle attività, cosa che facilmente potrebbe portare alla scelta di implementare applicativi informatici almeno per le attività più rilevanti.

Con riferimento al **Titolo I - Indicatori di qualità commerciale del servizio di stoccaggio**, sono state sostanzialmente confermate le previsioni contenute nel secondo documento per la consultazione. In parziale accoglimento di quanto emerso dalla consultazione, è stato stabilito che la rilevazione del tempo di preavviso per gli interventi non precedentemente pianificati non è da effettuarsi qualora non siano previsti impatti sulla capacità complessivamente conferita per il sistema di stoccaggio del singolo operatore inteso nella sua globalità. A tutela degli utenti del servizio è stato ribadito, però, l'obbligo di comunicare all'utente la data di inizio, anche per posta elettronica certificata. E' stato modificato, altresì, lo standard relativo alla fatturazione, rimodulato con un riferimento generale ai documenti di fatturazione, ed è stata eliminata la lettera inerente all'eventuale documentazione allegata a supporto dall'elenco dei dati minimi. Circa il tempo di comunicazione dell'esito del trasferimento, al fine di favorire una maggiore concorrenza e trasparenza su un tema di grande rilevanza, insieme alle capacità conferite è stata prevista la messa a disposizione dell'utente della lista dei trasferimenti attivi e passivi di competenza per il mese entrante. E' stata accolta, inoltre, la sollecitazione a stabilire un obbligo di trasmissione di dati dall'impresa maggiore di stoccaggio alle altre, in modo che quest'ultime possano ottemperare a quanto stabilito dalla RQSG in tema di trasferimenti per sostituzione nella fornitura dei clienti finali. Anche l'articolo sulla risposta motivata a reclami o a richieste scritte di informazioni è stato affinato sia per indicare esplicitamente l'esclusione delle richieste relative a documenti di fatturazione sia per meglio specificare il contenuto della risposta in base alla categoria di appartenenza. Infine, è stata accolta la sollecitazione ad aggiungere tra le funzionalità minime da gestire tramite applicativi informatici anche le transazioni di capacità, almeno quelle riguardanti il servizio di bilanciamento utenti, in considerazione dell'importanza dell'evoluzione normativa in atto sull'argomento. E' opportuno evidenziare che è stato aggiunto un comma che consente la presentazione di una istanza di deroga proprio per quest'ultimo aspetto, in modo da consentire la valutazione da parte dell'impresa di stoccaggio - in un'analisi costi/benefici - dell'incidenza di tale servizio rispetto all'insieme dei servizi offerti dalla stessa e

riconoscere così un maggiore tempo di implementazione dell'eventuale applicativo, visto che tali disposizioni entreranno in vigore il 1 aprile 2011 (come riportato nell'ultima parte della presente Relazione Air). L'Autorità non ha considerato opportuno prevedere un obbligo di implementazione dei sistemi informativi ad ogni rilevante variazione normativa, in ragione della possibile connessa onerosità per i destinatari diretti dell'intervento e del fatto che, in un'ottica di efficienza ed efficacia aziendale, è interesse dell'impresa stessa investire in strumenti che facilitino l'attività lavorativa quotidiana.

Per quanto concerne il **Titolo II – Obblighi di servizio di qualità commerciale**, è importante sottolineare che gli indicatori sono stati riorganizzati in ragione della conferma degli obblighi in tema di indennizzi automatici. Infatti, alcuni di essi sono stati valutati come troppo rilevanti per poter comportare il semplice pagamento di un indennizzo automatico a fronte di un mancato rispetto, poiché il mancato rispetto di tali tempistiche massime non può essere accettato anche nella misura in cui potrebbe causare conseguenze pesanti non solo per l'utente, ma per il sistema nella sua interezza. Pertanto, è stato introdotto un articolo relativo agli obblighi di tempestività a carico dell'impresa di stoccaggio, che vengono di seguito riportati in tabella 4.

Tabella 4 – Obblighi di tempestività di qualità commerciale

Indicatore	Tempi massimi
Tempo di gestione delle richieste di accesso al servizio presentate in corso di anno	10 giorni lavorativi
Tempo di comunicazione all'utente di accettazione di richieste di cessione di capacità	2 giorni lavorativi
Tempo di comunicazione all'utente delle allocazioni mensili	5 giorni lavorativi
Tempo di comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti	2 giorni lavorativi

Con riferimento ai suddetti indicatori, sono state confermate le previsioni contenute nel secondo documento per la consultazione, con l'eccezione dell'accoglimento della richiesta di portare a 2 giorni lavorativi il tempo massimo per la comunicazione di accettazione di richieste di cessione di capacità, alla luce delle effettive operazioni richieste all'impresa di stoccaggio per il buon esito del processo.

Per quanto concerne il **Titolo III – Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di stoccaggio**, sono stati confermati i rimanenti indicatori e relativi livelli presentati in consultazione, con l'unica eccezione dell'accoglimento della richiesta di portare a 7 giorni lavorativi il “tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati”.

Per quanto riguarda il **Titolo IV – Indennizzi automatici**, la grande novità è costituita dal valore dell'importo base dell'indennizzo automatico che, in accoglimento della proposta avanzata da una impresa di stoccaggio, è stato calcolato a partire dal rapporto delle quote rappresentative del costo del servizio di stoccaggio e di trasporto, che concorrono alla formazione del prezzo di fornitura del gas naturale per un cliente domestico tipo. Tale valore è stato utilizzato per “pesare” l'importo base dell'indennizzo automatico previsto dalla RQTG, determinando un corrispettivo pari a 150 euro. Naturalmente, sono fatte salve tutte le indicazioni relative alle responsabilità reciproche ai sensi dei Codici di stoccaggio nonché la possibilità per l'utente di procedere alla

richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito. In più, a tutela dell'utente del servizio, è stato previsto un tempo massimo per la corresponsione dell'indennizzo dovuto, pari a 7 mesi dall'effettuazione della prestazione richiesta.

Passando al **Titolo V – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale**, si rileva che le modifiche inserite sono utili a ricomprendere tutte le modifiche sopraindicate. Si evidenzia, da ultimo, che il termine per la comunicazione annuale dei dati è stato spostato al 30 giugno, al fine di garantire all'impresa di stoccaggio un adeguato periodo di tempo per l'eventuale verifica degli stessi una volta terminato l'anno termico di riferimento.

5.5) Sezione V: DISPOSIZIONI GENERALI

La Sezione V contiene obblighi circa la predisposizione di appropriati strumenti, anche informatici, per la registrazione e l'archiviazione dei dati concernenti gli aspetti regolati dalla RQSG.

Come anticipato alla fine del paragrafo 5.3), è stata prevista una gradualità di decorrenza tale per cui le disposizioni relative alla sicurezza e alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio entrano in vigore con il nuovo anno termico, 2011-2012, quindi a partire dall'1 aprile 2011.